

2014

Prot. n.

del

5426
05 MAR. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Anzi Con. PPRR SINIST.	☒
RAG	Ufficio Pagamenti	☐
STO	Stat. Qualità	☐

Sent. n. 1246

R.G. n. 5275/11

Cron. n. 52133/14



REPUBLICCA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

In persona del giudice, dr. Giovanni De Palma, all'udienza del 12 febbraio 2014, udita la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta in R.G. con il numero sopra indicato

TRA

De Quarto Daniela, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio, ricorrente;

E

Amat s.p.a., in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Barberio, resistente;

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 17.6.2011, la ricorrente di cui in epigrafe, assumendo di aver lavorato dal 12.7.2003 alle dipendenze della società convenuta in qualità di assistente ai passeggeri a bordo della motonave Clodia, ciò sulla base di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, sostenendo la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi e deducendo la illegittimità dei termini apposti a ciascuno di detti contratti, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere da detto 12.7.2003, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite, nonché di dichiarare la nullità dei termini illegittimamente apposti ai contratti in questione con conseguente conversione del rapporto e riconoscimento dell'indennità ex art. 32 L.n. 183/10.

La società convenuta si è costituita, eccependo la decadenza ex art. 32 L.n. 183/10 e l'avvenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, nonché deducendo l'infondatezza della domanda.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza le parti hanno dato luogo alla discussione, al cui esito la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.

1

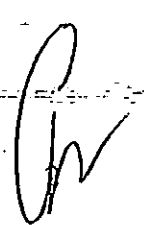
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 32, 1° e 3° co., l. 183/10, formulata dalla parte resistente sul rilievo che il comma 1 bis introdotto dalla l. 26.3.2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29.12.2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), secondo cui in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011 avrebbe prorogato detto termine soltanto per i licenziamenti e non anche per le altre ipotesi previste dall'art. 32, tra cui i contratti a termine, ivi compresi quelli cessati e non impugnati entro il 23 gennaio 2011, e cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l. 183/10.

Perchè, infatti, la disposizione in parola possa essere letta in modo conforme alla Costituzione, laddove ha introdotto una decadenza in passato non prevista rispetto all'azione di nullità del termine per sua natura imprescrittibile, essa non può che essere estesa a tutti i casi di applicazione dell'art. 32, sulla base di un rinvio mobile che rende operativa la proroga prevista testualmente per il comma 1 anche per le ipotesi del comma 4

Tanto premesso, parte resistente ha eccepito la risoluzione del contratto per mutuo consenso, riconducendo l'effetto estintivo del rapporto al lungo lasso temporale fra la scadenza del termine e la proposizione dell'azione giudiziaria volta a farne valere la nullità e la mancanza di contestazioni al momento dell'apposizione del termine al singolo rapporto di lavoro.

Sul punto va ribadito, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621).

In particolare, si è ritenuto che *"l'apparente acquiescenza alla cessazione del rapporto di lavoro oppure il lungo lasso o intervallo di tempo trascorso prima della proposizione della relativa domanda di giustizia rilevano quale mutuo consenso a condizione che sia provata dal datore di lavoro quella precipua volontà risolutiva idonea a transcendere anche l'imprescrittibilità dell'azione di nullità negoziale (nella specie, relativa alla richiesta di un lavoratore diretta ad ottenere una declaratoria di illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato apposta dal datore, Poste Italiane, la Corte ha chiarito come la mera inerzia del lavoratore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l'accettazione delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto ed ancora la ricerca da parte del medesimo lavoratore di una nuova occupazione per far fronte al proprio sostentamento, non potessero rilevare come fatti storici su cui fondare la sussistenza della predetta volontà risolutiva del rapporto)"* (Cass. Sez. Lav. n. 5240/12).



Tale principio va, dunque, riaffermato considerato anche che "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070) Con il corollario che, nelle situazioni non decifrabili con sicurezza, come quella in esame, deve privilegiarsi la posizione del soggetto che intende far valere il diritto, piuttosto che la tesi di chi neghi la perdurante attualità dello stesso. Da ciò dunque discende che la parte resistente non ha comunque indicato fatti idonei a riscontrare la tesi della irreversibile rinuncia al diritto azionato in questa sede, sicché la relativa doglianza va disattesa.

Ciò posto assorbente rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, assumono le eccezioni formulate dalla parte resistente in relazione al divieto di assunzione a tempo indeterminato, mediante conversione di contratti a termine, da parte di azienda municipalizzata (come nel caso di AMAT s.p.a., società partecipata e controllata dal Comune di Taranto).

Per quanto concerne l'individuazione dei principi di diritto inerenti alla succitata questione, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento ermeneutico fatto proprio dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale con sentenza n. 659/13.

Secondo la esaustiva e condivisibile ricostruzione operata dalla precitata sentenza (la cui motivazione, peraltro, deve intendersi in questa sede integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc., essendo il presente giudizio soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69; cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367) l'assimilazione delle aziende municipalizzate alle pubbliche amministrazioni:

"è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A proposito di questa disposizione, autorevole dottrina ha rilevato che "le nuove regole siano state imposte come reazione a pratiche non trasparenti, non pubbliche, non imparziali ... sia nelle assunzioni che nei conferimenti degli incarichi; insomma, per opporsi ad abusi che presumibilmente avevano creato anche esuberi di personale".

Successivamente è stato introdotto il comma 2 bis dell'art. 18 cit., che ha ulteriormente precisato la portata dei vincoli in parola: le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione

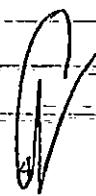
a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La tesi prevalente esclude la natura speciale di tali disposizioni, sostenendo che l'espressa estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica non innova l'ordinamento rispetto a un precedente vuoto normativo in materia di società pubbliche, ma si limita a ribadire la giusta modalità attuativa del principio costituzionale dell'art. 97 Cost. del buon andamento e dell'accesso concorsuale ai pubblici uffici, già applicabile a ogni schema organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione.

"In altri termini, il legislatore è intervenuto a ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione".

Che questa sia la lettura da preferire, deriva anche dall'esistenza, prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. 112/08 nella sua prima stesura, di pronunce di legittimità ugualmente orientate, basate su norme pure preesistenti e riferite alle aziende di comuni, province e consorzi.

Cass. 2.5.2003, n. 6699, riguardante l'ATAF di Foggia: L'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, d.l. n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte di detti enti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126, cod. civ., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3, Cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datori di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura



generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale; inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'art. 23, legge n. 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse nè la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, nè l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma terzo, Cost., ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

E' sovrapponibile Cass. 18.6.2010, n. 14773, riguardante il Consorzio Comunale Bacino di Napoli, resa nella vigenza del d.l. 112/08 ma con riferimento a una vicenda anch'essa ex art. 5, 15° e 17° co., d.l. 702/78, convertito in l. 3/79".

Si deve negare, quindi, la possibilità del vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati in questa controversia, nella prospettiva, che è l'obiettivo dell'iniziativa processuale attorea, della stabilizzazione nel posto di lavoro alle dipendenze dell'AMAT, allo stesso modo che questo esito della lite viene escluso dalla giurisprudenza dominante nei casi di occupazioni temporanee presso gli enti pubblici.

Lo sbocco risarcitorio (nel caso, anche quale riconoscimento dell'indennità ex art. 32 L.n. 183/10), costituisce un effetto ulteriore della dichiarazione della nullità nonché della conversione del contratto, che non è consentita, per cui (stante, altresì, la mancata allegazione nel caso di uno specifico danno) rimane precluso di riflesso.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda è dunque da disattendere.

La particolarità della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Quarto Daniela, con ricorso depositato il 17.6.2011, nei confronti di AMAT s.p.a., così provvede: rigetta la domanda attorea; spese compensate.

Taranto, il 12 febbraio 2014

il giudice
dott. Giovanni De Palma

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
 Avv. Alessandro Longone

Taranto, 14 febbraio 2014

AMAT SPA

Via fax al n. 099.7794247

Oggetto:

AMAT SPA / DE QUARTO Daniela
 Tribunale di Taranto (dott. De Palma) - RG 5275/2011
 Sentenza 12.02.2014

AMAT SPA / PETANI Stefania
 Tribunale di Taranto (dott. De Palma) - RG 5281/2011
 Sentenza 12.02.2014

163p
Cole
contell
pe

Si comunica che con n. 2 sentenze rese in data 12.02.2014 il Tribunale di Taranto ha rigettato le domande proposte dalle ricorrenti.

Le spese di lite sono state compensate.

Riservo di trasmettere successivamente copia dei provvedimenti.

Con i migliori saluti

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

6690

del

14 FEB. 2014

AD	Amm.re Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
ETC	Sist. Qualità	☐

avv. Marco Barberio

Marco Barberio

AVVERTENZE PRIVACY

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

74121 TARANTO - C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875
00179 ROMA - Via C. Baronio n.54/A
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

CONTRATTI A TERMINE - DEQUARTO				
N°	DAL	AL		TIPOLOGIA
1	23/09/2002	30/06/2003	281	SCUOLA - BUS
2	11/07/2003	15/09/2003	67	CO.CO.CO
3	17/09/2003	30/06/2004	288	SCUOLA - BUS
4	21/07/2004	31/08/2004	42	AUSILIARIO - IDROVIE
5	15/09/2004	10/06/2005	269	SCUOLA - BUS
6	05/10/2005	12/06/2006	251	SCUOLA - BUS

1638



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO - Servizio Politiche del Lavoro
Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

Repertorio n.

22266/09

Addì 24.6.2009 dinanzi alla Commissione istituita con decreto n. 10578 del 22/05/1987 dal Direttore della DPL di TARANTO, ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e così rappresentata:

Dr. ROBERTO SOLITO	Presidente
Dr. MESCHIARI GIORGIO ASSI. IND.	Rappresentante datori lavoro
Sig. MARINO' NICOLA CISL	Rappresentante lavoratori

sono comparsi:

- per la Società AMAT S.p.A., l'Ing. MATICHECCHIA GIOVANNI, giusta delega del Presidente prot. 11'430 del 16/06/2009;
- Il Sig. **DEQUARTO DANIELA**, nato a **TARANTO** il **10/06/1979**, dipendente dell'AMAT S.p.A., in possesso del profilo professionale di **OPER. GENERICO**, *Intervento per delega del sig. Consigliere Esco*
per la discussione della controversia promossa nei confronti di AMAT SPA ed avente per oggetto: PREMIO RISULTATO 2004.
Le parti convenute premettono che in data 10 giugno 2009 l'AMAT ha concordato con i rappresentanti aziendali della Filt-CGIL un testo conciliativo da sottoporre alla ratifica dei singoli dipendenti che, assistiti dalla predetta sigla, hanno presentato individuale istanza alla D.P.L. in vista dell'istituzionale tentativo di conciliazione sul tema in oggetto.

Il dipendente, manifestando di conoscere appieno l'ipotesi conciliativa descritta nel predetto testo, dichiara di condividerla e l'accetta senza riserve come propria, con gli adattamenti relativi alla sua sfera personale.

Sulla scorta di quanto innanzi:

Le parti come sopra costituite, per la definitiva risoluzione di tutti i contrasti tra loro insorti ed insorgenti sullo specifico motivo di contesa, convengono transattivamente quanto segue a tacitazione dell'intero periodo 2004-2007:

a) Con riferimento al solo premio di risultato concernente l'annualità del 2004, in aggiunta alla quota individuale scaturente dall'importo complessivo di € 75.000,00 risultante dall'accordo 11.03.09 con le sigle sindacali sottoscrittrici del medesimo da corrispondersi individualmente nella misura effettivamente riveniente in applicazione dei criteri uniformemente adoperati in applicazione del punto 8 del predetto accordo, l'AMAT, per mero spirito conciliativo, renderà disponibile al dipendente sopra generalizzato l'ulteriore importo lordo fisso di € 27,00. In conseguenza l'importo lordo totale da riconoscere all'altra parte a titolo di Premio di risultato 2004, comprensivo del predetto importo lordo fisso di € 27,00, ammonta a € 94,66;

b) Quanto, invece, al premio di risultato relativo agli anni 2005, 2006 e 2007, viene accettata la misura complessiva di € 75.000,00 stabilita, per ciascun anno, con il predetto accordo 11.03.2009. La misura effettiva di tali importi complessivi, da erogare individualmente all'altra parte in contesa, sarà individuata ed erogata in esecuzione dei criteri uniformemente adoperati in applicazione del punto 8 del predetto accordo, a ciascun avente diritto, ed ammonta all'importo lodo complessivo di € 79,55;

c) L'erogazione, in favore del dipendente, di quanto risultante in esecuzione di quanto previsto ai punti sub a) e b), pari in totale ad € 174,21, sarà effettuata entro la data di corresponsione della 14ª mensilità.

d) Il dipendente, essendo pienamente edotto dei criteri sopra richiamati, sin d'ora accetta di riceversi transattivamente, a saldo e stralcio, la somma lorda totale indicata al punto sub. c). Il medesimo dichiara altresì che, una volta ottenuto il relativo pagamento, non avrà null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione in ordine al premio di risultato maturato con riferimento agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 e, comunque, rinuncia ad ogni eccedente rivendicazione a tale specifico riguardo.

e) Il dipendente fa salva ogni ulteriore rivendicazione per titolo differente dal premio di risultato e contesta sin d'ora l'adozione degli stessi criteri di quantificazione individuale del premio di risultato per gli anni successivi, rimettendosi alle regolamentazioni che saranno concordate con la Filt-CGIL. L'AMAT reputa la predetta riserva libera manifestazione dell'interessato, ma in ogni caso estranea ai termini della contesa oggetto di conciliazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DATORE DI LAVORO

LE ASSOC. SINDACALI

X IL LAVORATORE

Il presidente della Commissione, identificate le parti certifica che le sottoscrizioni sono autografe in sua presenza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



Dott.ssa Fabiola Menenti**Da:** marco barberio [marcobarberio77@gmail.com]**Inviato:** venerdì 2 dicembre 2011 16.54**A:** menenti**Oggetto:** Re: RICHIESTA DOCUMENTI

Richiediamo copia dei contratti a termine, nonché eventuali ulteriori documenti (atti di transazione ecc.) di cui non siamo a conoscenza.

Grazie

Marco

Il giorno 02 dicembre 2011 15:35, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gent. Avvocato,

le chiedo di indicarmi per ciascun ricorrente, ai fini della costituzione in giudizio, la documentazione che le occorre.

Saluti

Menenti

-----Messaggio originale-----

Da: marco barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]**Inviato:** venerdì 2 dicembre 2011 9.42**A:** menenti**Oggetto:** RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);

DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);

PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

22801

Prot. N. 05 DIC. 2011

Del	P	PRESIDENTE	☐
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
	UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
	UI	INFORMATICA	☐
	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
	UT	TECNICO	☐
	UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
	STQ	STAFF QUALITA'	☐

9

[illegible]

DE QUARDO: ^x1418- ^x1639- ^x1549- ^x1561- ^x1343-

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

957A01: 1346- 1546- 1425- 1558- 1688-

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: marco barberio [marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 9.42

A: menenti

Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);

DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);

PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

22750

Prot. N	02 DIC. 2011
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DS	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	UFFICIO MOVIMENTO ☐
UAG	UFFICIO GEN. INDUSTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐
	☐

02/12/2011

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE A TEMPO PARZIALE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:

- a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig. Enzo Manco, in forza dei poteri conferitegli dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazioni nn° 3/2001 e 13/2003;
- b) la Sig.ra De Quarto Daniela, nata a Taranto il 10/06/2005 e ivi residente alla Via Federico II, n° 2/13 (c.f. DQRDNL79H50L049V);

P R E M E S S O

- che, giusta affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale, anche per l'anno scolastico 2005/2006 questa Società gestirà il servizio scuolabus presso alcune scuole dislocate sul territorio della Circoscrizione Solito - Corvisea, pur se in misura ridotta del 30% rispetto agli altri anni;
- che, in parte delle scuole interessate dal servizio, il nuovo anno scolastico è già iniziato,
- che, pertanto, onde avviare da subito il servizio di collegamento, occorre assumere immediatamente almeno una unità lavorativa con mansioni di accompagnatrici e di sorveglianza degli alunni che fruiranno del servizio stesso in quanto, al momento, le mansioni di autista del mezzo saranno svolte dal nostro personale in possesso del profilo di operatore d'esercizio;
- che, nel caso di specie, per garantire il funzionamento e l'espletamento del predetto servizio, avente durata per l'intero anno scolastico, si ravvisa la sussistenza delle ragioni di carattere "organizzativo, tecnico ed produttivo" di cui all'art. 1 del D.Leg.vo n° 368/2001;

tanto premesso, visto altresì l'art. 2, lett. A) e b) dell' A.N. 18/11/2004

SI STIPULA

il presente contratto di lavoro a termine a tempo parziale, disciplinato dalle disposizioni del D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal vigente CCNL settore Autoferrotranvieri, secondo i termini di seguito indicati:

- 1) Il presente contratto di lavoro, motivato dalla necessità di far fronte alla gestione del "servizio trasporti alunni" per l'anno scolastico 2005/2006, decorre dal 05/10/2005 (5 ottobre 2005) e cesserà il 12 giugno 2006. Alla predetta data il rapporto di lavoro dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso e/o di ulteriore comunicazione;

- 2) in applicazione della classificazione del personale contenuta nell'A.N. 27/11/2000, e relativi allegati, l'assunzione viene disposta con l'attribuzione del profilo professionale di "operatore generico", parametro 116, in servizio di prova ex R.D. n° 148/1931 della durata di 5 (cinque) settimane di servizio effettivo;
- 3) l'assunzione è sottoposta alla condizione risolutiva espressa del successivo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dell'Allegato All. A) al R.D. sopra citato, qualora gli stessi siano stati resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000. L'assunzione è sottoposta, altresì, all'accertamento dell'idoneità della Sig.ra De Quarto allo svolgimento delle mansioni richieste, accertamento da effettuarsi presso l'ASL TA/1-Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità (U.O. di Taranto). In caso di esito negativo degli accertamenti di cui sopra, il rapporto di lavoro si risolverà di diritto;
- 4) eventuali dimissioni volontarie della Sig.ra De Quarto, prima del termine di scadenza fissato, potranno avere effetto solo dopo 30 giorni dalla data di comunicazione scritta all'Azienda. Nel caso di mancato rispetto del termine sarà applicata una penale pari al compenso corrispondente ai giorni di mancato preavviso;
- 5) i compiti attribuiti alla Sig.ra De Quarto, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio, sono quelli di "accompagnare e vigilare sugli scolari che usufruiscono del servizio scuolabus". In particolare gli scolari dovranno essere accompagnati fin alla soglia di ingresso dell'edificio scolastico e dovranno essere prelevati, al rientro, allo stesso punto, in quanto la predetta attività di accompagnamento è vietata all'interno degli istituti scolastici, ove tale attività è riservata esclusivamente al personale competente;
- 6) l'orario di lavoro è fissato in 24 ore settimanali, articolato su 6 giorni dal lunedì al sabato, con una prestazione giornaliera di 4 ore. Più precisamente il turno lavorativo giornaliero si svolgerà secondo le seguenti modalità:
 - a) prima fase del turno: dalle ore 7,00 fino alle ore 9,00;
 - b) seconda fase del turno: dalle ore 12,00 alle ore 14,00;Conseguentemente, per la durata contrattuale, la prestazione mensile sarà pari a 104 ore, mentre la prestazione annuale sarà, per l'anno 2005, pari complessivamente pari a 276 ore e, per l'anno 2006 (fino al 12 giugno 2006) pari complessivamente a 560 ore;
- 7) in presenza di esigenze di servizio l'AMAT si riserva di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa concordata, dandone adeguato preavviso nel termine di 7 giorni alla Sig.ra De Quarto, che dichiara espressamente di essere

disponibile e di accettare la predetta clausola contrattuale. Per tutto il periodo interessato dalla variazione oraria sarà attribuito un compenso pari ad una maggiorazione in misura del 5% calcolata sulla base della quota oraria di retribuzione di cui all'art. 11 del CCNL 12/03/1980. Tale compenso sarà considerato già comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TFR;

- 8) il trattamento economico spettante è quello riveniente dal CCNL di categoria ed in particolare la retribuzione mensile dovuta, da corrispondersi per le mensilità di durata del contratto, oltre che per i ratei delle mensilità aggiuntive (13^a e 14^a), è costituita dalle seguenti voci, così riproporzionate in relazione alle 24 ore concordate:
- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - retribuzione tabellare | Euro 345,00 |
| - indennità di mensa | Euro 10,17 |
| - indennità di contingenza + E.D.R. | Euro 324,65 |
| - T.D.R. | Euro 21,06 |
| - C.A.U. | Euro 29,47 |
- 9) la lavoratrice maturerà, altresì, le giornate di ferie, oltre le festività sopprese, così come indicate dalle disposizioni vigenti e dalla normativa specifica di settore, riproporzionate in relazione al ridotto orario di lavoro;
- 10) in servizio la dipendente si impegna, oltre che ad usare la massima precisione e diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati, anche a tenere un comportamento corretto e dignitoso nei confronti dell'utenza;
- 11) il presente rapporto di lavoro a tempo parziale è compatibile con l'esercizio di altre attività lavorative extra-aziendali, ad eccezione di quelle che si pongano in termini di concorrenza nei confronti dell'Azienda e che possano determinare violazioni di normative vigenti. A tal fine la Sig.ra De Quarto espressamente dichiara che eventuali altre attività lavorative da Lei svolte sono articolate in modo da non essere in contrasto con le esigenze di sicurezza, data la delicatezza del servizio svolto, ed in violazione della normativa in materia di orario di lavoro;
- 12) il presente contratto si intenderà risolto di diritto nell'ipotesi in cui il Comune di Taranto revochi, per qualsiasi motivo, l'affidamento del servizio scuolabus;
- 13) l'AMAT S.p.A. ha facoltà, altresì, di recedere dal presente contratto, ai sensi di legge, prima della scadenza prevista, per giusta causa o per giustificato motivo.
- 14) il presente rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Leg.vo n° 368/2001, dal D.L.vo. n° 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'A.N. 27/11/2000, dall'A.N. 18/11/2004 e dal R.D. n° 148/1931, quest'ultimo

solo in quanto esplicitamente previsto, ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT, in quanto applicabili alla predetta fattispecie contrattuale;

- 15) il nominativo della Sig.ra De Quarto all'atto dell'assunzione in servizio sarà registrato nel libro matricola aziendale al n° 1639.

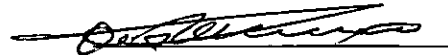
Taranto, li 04/10/2005

La Sig.ra De Quarto Daniela



Il Presidente

(Enzo Manco)





Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]

Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 15.35

A: marco barberio

Oggetto: R: RICHIESTA DOCUMENTI

Gent. Avvocato,

le chiedo di indicarmi per ciascun ricorrente, ai fini della costituzione in giudizio, la documentazione che le occorre.

Saluti

Menenti

-----Messaggio originale-----

Da: marco barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 9.42

A: menenti

Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);

DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);

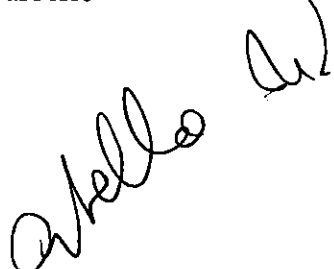
PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

1539



5275/11

11.05.11/c

163P

TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO EX ART.414 c.p.c.

16 GIU 2011

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Del Vecchio,
procuratore e difensore di

DE QUARTO DANIELA (CF:DQRDNL79H50L049V)

nata a Taranto il 10/06/1979 ed ivi residente alla
via Federico II n. 2/13 (Lama), elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Taranto alla
Via Polibio n. 75, giusta mandato a margine del
presente atto, espone quanto segue:

1) La ricorrente ha lavorato presso l'Amat
S.p.A., con sede legale in Taranto alla Via
Cesare Battisti n. 657, a seguito di "incarico
di collaborazione a progetto" dal 12/07/2003
al 15/09/2003, in qualità di "assistente ai
passeggeri" a bordo della motonave "Clodia".

2) La ricorrente ha, altresì, prestato la propria
attività lavorativa alle dipendenze dell'Amat
S.p.A., dal 2002 al 2006, in virtù di una
successione di contratti a termine; la

ricorrente veniva assunta con contratti a
tempo ed inquadrata come "operatore generico".

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Nella qualità spiegata in atti
Delego a rappresentarmi
difendermi in ogni stato e grado
del presente giudizio, i
compresi eventuali reclami
procedimenti cautelari, nella fase
preliminare, nel procedimento di
esecuzione forzata, nel giudizio di
appello e di opposizione, con ogni
più ampia facoltà di legge
compresa quella di conciliare
transigere, quietanzare, proporre
ricon-venzionali, rinunciare e
accettare rinunzie, rendere
libero Interrogatorio ex art. 183
c.p.c., chiamare terzi in causa e
nominare Avvocati con gli stessi
poteri.

Reso edotto e, chiaramente
informato dei miei diritti ex
D.Lgs. 196/03 e che il trat-
tamento dei dati avverrà solo ed
esclusivamente in esecuzione del
mandato di cui sopra, presto
completo ed informato consenso,
coerentemente con le previsioni
del combinato disposto degli artt.
13/23 del D.Lgs. 196/03 all'
utilizzo ed al trattamento dei
miei dati personali. Presto,
altresì, assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/o
informatici nello studio legale
degli atti contenenti i dati
personali, anche per un periodo
di tempo superiore a quello
strettamente necessario
all'espletamento del mandato
conferito.
Eleggo domicilio nel Vs. studio in
Taranto alla via Polibio n. 75

[Handwritten signature]

E' AUTENTICA

[Handwritten signature]
13620

N°	_____
Part. cronologico	_____
importo atto €	_____
5 LUG. 2011	
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO	

di cui al CCNL di settore, con mansioni di accompagnamento e vigilanza degli scolari durante il servizio scuolabus.

Tra le parti si sono succeduti i seguenti contratti a termine:

- dal 23/09/2002 al 30/06/2003;
- dal 17/09/2003 al 30/06/2004;
- dal 21/07/2004 al 31/08/2004;
- dal 15/09/2004 al 10/06/2005;
- dal 05/10/2005 al 12/06/2006;

Per dovere di precisione, occorre segnalare che il contratto stipulato dal 21/07/2004 al 31/08/2004, non riguardava il servizio trasporto alunni bensì attività inerenti il servizio trasporto passeggeri sulla motonave "Adria"; la ricorrente, assunta a tempo pieno, veniva inquadrata come "ausiliario" del relativo CCNL, con il compito di presenziare a terra nei punti di imbarco e di sbarco dei passeggeri, svolgendo "attività inerenti al servizio viaggiatori ed effettuando il controllo e verifica dei titoli di viaggio".

Il contratto di collaborazione sopra citato nonché tutti i termini apposti ai contratti stipulati tra le parti devono ritenersi illegittimi e affetti da nullità, con conseguente e naturale instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 12/07/2003, data di decorrenza del contratto di (pretesa) collaborazione a progetto.

SULLA NULLITA' ASSOLUTA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO: ILLECITA' DELLA CAUSA E DIVERGENZA TRA NOMEN IURIS E CONCRETO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

In data 12/07/2003 la sig.ra De Quarto stipulava con l'Amat S.p.A. un contratto di "collaborazione a progetto" avente ad oggetto attività di assistenza ai passeggeri a bordo della motonave "Clodia". La società convenuta conferiva alla ricorrente il suddetto incarico in ragione di un progetto (deliberato il 25/06/2003) di trasporto pubblico locale mediante idrovie, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 09 luglio e il 30 settembre 2003.

Orbene, occorre premettere come il contratto *de quo* non sia assoggettabile alla disciplina dettata dal D. Lgs. 276/2003 in materia di lavoro a progetto, essendo il suddetto decreto entrato in vigore successivamente al 15/09/2003, data di cessazione del preteso rapporto di collaborazione. Il contratto in oggetto pertanto, deve ritenersi assoggettato al precedente regime delle collaborazioni coordinate e continuative, le quali, prive di una regolamentazione organica, ricevevano (e ricevono) formale riconoscimento sul piano definitorio per il tramite di una norma processuale, l' art. 409 n. 3 c.p.c., il quale fa riferimento a *"rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato"*.

Alla luce dei principi regolanti la materia delle collaborazioni coordinate e continuative, il contratto stipulato tra le parti deve ritenersi illegittimo su un duplice fronte:

- Innanzitutto, sul piano della **assenza di collegamento tra il progetto deliberato dal datore di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente**; benché non si intenda invocare i

requisiti in materia di progetto richiesti dal D. Lgs. 276/2003; (come già detto non applicabile), occorre in ogni caso indagare sul ruolo causale ricoperto dal progetto nel rapporto lavorativo in questione; il progetto, quale elemento causale del contratto, costituisce esclusivamente l'ambito entro il quale le attività della ricorrente sono state espletate, ma non vanno a qualificare le suddette attività nella direzione di un qualche risultato; nessuno specifico progetto o incarico o fase di lavoro sono stati affidati alla ricorrente, la quale ha semplicemente svolto mansioni proprie di un lavoratore subordinato, mettendo a disposizione dell'azienda la propria disponibilità e le proprie energie lavorative all'interno di un contesto definibile, peraltro, più che un progetto aziendale, una mera esigenza transitoria attinente alle attività esercitate dall'azienda. L'esigenza aziendale che è sottesa all'impiego dello strumento delle collaborazioni, implica che il collaboratore debba contribuire alla attuazione dell'obiettivo prefissato dall'azienda assolvendo alla propria

prestazione lavorativa in funzione (della realizzazione) di un risultato determinato, non potendosi ridurre nella semplice messa a disposizione tout court di energie lavorative in favore del committente; in tal senso si richiama la sentenza del Tribunale di Torino 10/05/2006, (in Guida al Lav. 2006 con nota di Bausardo) la quale, pur attenendo ad un contratto a progetto, è certamente invocabile anche per i rapporti soggetti al precedente regime: "la prestazione dedotta in un contratto a progetto priva di qualsivoglia riferimento ad un risultato, finisce per tradursi in una mera messa a disposizione di energie lavorative con onere di diligenza, caratteristiche che ne determinano la natura subordinata". Tale elemento finalistico funge necessariamente da discrimen tra il lavoro subordinato da un lato ed i rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato dall'altro: e, invero, i rapporti di collaborazione, benché connotati da alcuni elementi propri del lavoro subordinato (la continuità e la personalità della prestazione) appartengono al genus del lavoro autonomo, con la conseguenziale applicazione della relativa qualificazione

della obbligazione . come obbligazione . di risultato, seppure "attenuata".

Orbene, nel contratto stipulato tra le parti, definito formalmente come "incarico di collaborazione a progetto", si legge che l'attività della sig.ra De Quarto "dovrà essere svolta in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'Amat ed essere indirizzata alla migliore riuscita del progetto"; quest'ultimo, dunque, dovrebbe assolvere alla funzione di predeterminare il perimetro dell'obbligazione del lavoratore-collaboratore, qualificando causalmente la prestazione medesima nella direzione di un risultato, cosa questa assolutamente assente rispetto alle mansioni svolte dalla ricorrente.

Sotto questo profilo, il contratto *de quo* deve ritenersi illegittimo per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. in quanto ha certamente costituito strumento per eludere l'applicazione della disciplina imperativa in materia di lavoro subordinato.

- In secondo luogo, la illegittimità del contratto in questione ex art. 1344 c.c. discende anche dal concreto atteggiarsi del

rapporto instauratosi tra le parti, il quale è stato connotato non dalla semplice "coordinazione" quale elemento essenziale dei contratti di collaborazione, bensì da un vero e proprio vincolo di subordinazione.

IL CONCRETO ATTEGGIARSI DEL RAPPORTO: ASSENZA DI MERA "COORDINAZIONE" E INDICI DI SUBORDINAZIONE:

Uno degli elementi che caratterizza i rapporti di collaborazione è la "coordinazione", la quale è intesa dalla giurisprudenza come connessione funzionale tra l'attività del collaboratore e l'organizzazione del destinatario della prestazione (Cass. 30/12/1999 n. 14722; Cass. 09/03/2001 n. 3485), con preclusione di una ingerenza del committente sugli aspetti organizzativi o attuativi della prestazione. Il concetto di coordinazione implica che il collaboratore debba comunque godere di un certo margine di autonomia nella organizzazione del proprio lavoro ovvero nella esecuzione della prestazione; tutto ciò, non solo non è avvenuto nel **concreto svolgimento del rapporto**, attuatosi in assenza di qualsivoglia autonomia e sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro, ma, in realtà, non emerge neppure

nel **patto negoziale**, il quale è "intriso" dei
tipici elementi che caratterizzano il lavoro
subordinato.

Per quanto attiene agli elementi tipici della
subordinazione, è noto come la giurisprudenza di
legittimità abbia delineato, ai fini della corretta
distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e
subordinato, un elaborato sistema di criteri ovvero
indici della subordinazione, il cui ordine è
sostanzialmente gerarchico; gli indici essenziali,
che attengono al vincolo della subordinazione
inteso in senso stretto, sono costituiti
dall'assoggettamento al datore di lavoro,
esplicantesi fra l'altro in un potere disciplinare,
di controllo e di vigilanza e dall'inserimento in
via continuativa e sistematica nell'organizzazione
aziendale. Gli indici c.d. sussidiari, attengono
alla osservanza di un orario di lavoro, alla
cadenza e alla misura fissa della retribuzione non
correlata al risultato del lavoro prestato,
all'assenza di un'organizzazione imprenditoriale da
parte del lavoratore, all'assenza di rischio di
impresa, all'inserimento nell'organizzazione
imprenditoriale del datore di lavoro con utilizzo
esclusivo di strumenti dal medesimo forniti.

Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, benché tali indici sussidiari non possano *tout court* surrogare la subordinazione o comunque assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, "possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte in cui non sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto " (Cass. 04.03.2009 n. 5217). La sussistenza di indici sussidiari, attraverso un necessario processo di contestualizzazione, può rappresentare lo strumento (a volte l'unico strumento) per ricavare in via presuntiva la esistenza dell'indice essenziale o primario della subordinazione, costituito dall'assoggettamento del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro.

Nel caso di specie la ricorrente svolgeva mansioni di assistenza ai passeggeri che sono assimilabili a quelle proprie di una hostess: tali mansioni consistevano quindi nel fornire indicazioni e informazioni agli stessi, e, più in generale, nel "presenziare" a bordo della nave. E' evidente che, rispetto a questa tipologia di

mansioni, il potere direttivo datoriale in senso stretto difficilmente può manifestarsi o, in ogni caso, risultare di immediata percezione; è infatti noto come il requisito dell'assoggettamento, che caratterizza il lavoro subordinato, debba essere adattato ai vari tipi di attività, sulla base della considerazione che alcuni rapporti presentano per la loro natura, una subordinazione attenuata; è il caso delle prestazioni particolarmente semplici e/o elementari e/o ripetitive: "Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, qualora il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore,

desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro" (Cass. 21.01.2009 n. 1536 in GuLav, 2009, 11); "l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere accertata anche in mancanza di assoggettamento a disposizioni emesse di volta in volta dal datore di lavoro in relazione a mutevoli esigenze organizzative, anche quando il lavoratore venga adibito a mansioni estremamente elementari e ripetitive. Ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini testé precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi. Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere - a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per così dire, rigide - il potere direttivo del datore di lavoro potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente

presupposta" (Cass. Sez. Lav. 5 agosto 2010 n. 18271).

Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti gli indici sussidiari citati, alcuni dei quali emergono in modo palese dallo stesso contratto stipulato tra le parti;

a) ORARIO DI LAVORO: Innanzitutto si è in presenza di una distribuzione temporale della prestazione rigidamente predeterminata non solo in relazione ai giorni e al numero complessivo di ore settimanali, ma anche in relazione agli orari ed ai turni giornalieri, definiti unilateralmente dall'Amat; recita il contratto: "l'attività sarà svolta per sei giorni settimanali, per complessive 24 ore settimanali, negli orari e turni che saranno definiti dall'Amat e tempestivamente comunicati". Ma vi è di più: la ricorrente è stata assoggettata all'obbligo di comunicare al datore di lavoro le eventuali assenze con almeno 24 ore di anticipo, salvo ipotesi eccezionali e motivate soggette ad approvazione da parte dell'Amat (cfr clausola n. 4). Già in questi due elementi si concentra

una presunzione di subordinazione molto forte, laddove la ricorrente è stata soggetta alla rigida osservanza di turni di lavoro con forte limitazione di quel margine di autonomia, che, seppur "attenuato", deve connotare anche il lavoro "parasubordinato"; in tal senso si richiama la sentenza del Tribunale di Torino del 05/04/2005, la quale, benché si sia pronunciata nel vigore del D. Lgs. 276/2003 sui contratti a progetto, sancisce tuttavia dei principi che possono considerarsi di carattere generale e, dunque, applicabili anche alle vecchie collaborazioni coordinate e continuative; afferma il Tribunale che anche ammettendo che la prestazione possa essere di mezzi, essa non può comunque consistere in una mera messa a disposizione di energie lavorative, circostanza che conduce a ritenere illegittimi vincoli sull'orario di lavoro; inoltre, in virtù del rapporto di "mero coordinamento" (e non di sottoposizione direttiva) che deve sussistere tra il collaboratore e il committente, ne discende che tale coordinamento non possa essere inteso come organizzazione su turni con conseguente monitoraggio dell'attività, sicché la stessa

organizzazione del lavoro a turni appare
incompatibile con i rapporti de quibus
"perché il sistema a turni è efficiente se ed
in quanto vincolante".

b) NATURA DEL COMPENSO: La ricorrente ha
percepito un compenso complessivo di euro
1.750,00 ma erogato, di fatto, con cadenza
mensile; ma vi è di più: il compenso pattuito
costituiva, in realtà, una vera e propria
retribuzione oraria, considerato che, secondo
la clausola n. 12 del contratto, "in caso di
mancato raggiungimento dell'orario pattuito
per cause imputabili alla sig.ra De Quarto, il
compenso mensile sarà proporzionalmente
decurtato dell'importo corrispondente alle ore
non lavorate"; orbene, la parametrizzazione del
compenso di un collaboratore alle ore lavorate
non appare concepibile; la ratio dei rapporti
di collaborazione, e più in generale della
c.d. parasubordinazione, è quella di garantire
al prestatore un compenso che sia "sganciato"
dal tempo impiegato per eseguire l'incarico
affidatogli, e che sia tutt'al più parametrato
alla qualità del lavoro svolto;

c) Altro elemento che assume forte valore
presuntivo nella direzione di un rapporto di

fattore discrezionale che possa giustificare il ricorso a due forme contrattuali talmente diverse nei presupposti e nelle modalità operative, considerato che sussiste, di fatto, tra le due ipotesi, una totale identità e corrispondenza tanto nell'oggetto che nella causa.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva quale naturale conseguenza che il rapporto di pretesa collaborazione instauratosi tra le parti debba essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 12/07/2003 con conseguente applicazione del relativo regime giuridico. Tale conclusione non va intesa nel senso di una operazione di "conversione" del rapporto con connotazioni che possano evocare una qualche natura "sanzionatoria", in quanto la suddetta qualificazione non può che derivare dalla corretta applicazione dei principi generali in materia di rapporto di lavoro, e, precipuamente, dal ruolo di "paradigma" assegnato al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla disciplina codicistica e dalla costante giurisprudenza lavoristica (e, peraltro, confermato anche dalla legislazione in materia di contratto a termine): il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce il "tipo legale"

applicabile tutte le volte in cui non sussistano i requisiti richiesti dalla legge per la integrazione di una fattispecie contrattuale diversa.

Accanto alle censure di cui sopra, occorre inoltre segnalare che il rapporto di pretesa collaborazione è, di fatto, proseguito oltre la data di scadenza contrattuale; e, infatti, benché il contratto prevedesse quale data di cessazione de rapporto il 15 settembre 2003, la sig.ra De Quarto ha continuato ad espletare le sue mansioni di hostess sino al 30 settembre 2003. La circostanza emerge, peraltro, dallo stesso contratto che indica quale data conclusiva del servizio di trasporto il 30 settembre 2003.

Dunque, anche volendo prescindere dalle censure mosse in relazione alla corretta qualificazione giuridica del rapporto, **lo svolgimento di fatto, di attività lavorativa da parte della ricorrente,** peraltro vincolata alla rigida osservanza di turni orari, non potrà che condurre, anche in questo caso, alla applicazione del "paradigma" del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La ricorrente rivendica pertanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto ad essere reintegrata nel posto di lavoro e ad essere inquadrata nell'area professionale 4^a - profilo di "ausiliario" come previsto dal CCNL di settore del 2000 e successive modifiche, il quale riconduce a tale profilo i "lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici, anche all'esterno; di controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull'armamento, nonché presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari all'esercizio".

- . - . - . - . - . - .

**SULLA NULLITA' DEI CONTRATTI A TERMINE SUCCEDUTISI
TRA LE PARTI:**

L'art. 1 D.Lgs. 368/2001 prevede, rispetto alla rigida disciplina dettata dall'abrogata legge 230/62, una più ampia possibilità di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato dettando previsioni di carattere generale e di natura oggettiva in luogo della tassatività e residualità

delle precedenti ipotesi legittimanti l'apposizione del termine, tuttavia, non ha introdotto una assoluta libertà nella materia, tanto che ancora oggi, il contratto a tempo indeterminato può dirsi costituire la regola per il rapporto di lavoro subordinato. Invero, tale previsione, contenuta nell'art. 1 D. Lgs. 368/2001, risulta esser stata inserita dall'39 L. 247/2007, tuttavia tale intervento chiarificatore non è altro che la formalizzazione di un principio già esistente e desumibile dai principi generali in materia di rapporto di lavoro. La stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che "L'art. 1 D. Lgs. 368/2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 39 L. 247/2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine una ipotesi derogatoria pur nel sistema della previsione di una clausola generale legittimante l'apposizione del termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (Cass. Sez. Lav. 21/05/2008 n. 12985).

"Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001, l'apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato costituisce deroga al principio

generale secondo cui detto rapporto, per sua natura, è a tempo indeterminato" (Cass. 17/05/2002 n. 7468, in D&L 2002, 609).

La intrinseca "eccezionalità" dell'istituto rispetto al regime proprio del rapporto a tempo indeterminato fa sì che l'impiego del contratto a termine debba essere valutato non solo alla stregua delle specifiche disposizioni vincolanti di cui al D.Lgs. 368/2001 ma anche, e più in generale, alla luce dell'art. 1344 c.c., laddove l'apposizione (reiterata) del termine, quand'anche risulti formalmente rispettosa degli specifici divieti contemplati dalla legge speciale, può rivelarsi sostanzialmente illegittima perché fraudolentemente orientata ad eludere l'applicazione della disciplina imperativa in materia di lavoro subordinato. E' pertanto alla luce di questo secondo parametro (art. 1344) che deve essere letta la successione di contratti a termine intervenuta tra le parti.

Orbene, la clausola apposta ai contratti *de quibus*, fa riferimento, giusta affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale del relativo servizio, "alla necessità di far fronte al servizio trasporto alunni"; in particolare si legge

che "nel caso di specie, per garantire il funzionamento e l'espletamento del predetto servizio, avente durata per l'intero anno scolastico, si ravvisa la sussistenza delle ragioni di carattere organizzativo, tecnico e produttivo di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 368/2001". Orbene, le ragioni alla base della apposizione del termine, sarebbero, dunque, costituite da due elementi: a) L'affidamento del relativo servizio da parte della Amministrazione Comunale; b) La estensione temporale dello stesso servizio, connessa, appunto, all'"intero anno scolastico". Ebbene, nessuna delle due circostanze può giudicarsi idonea a legittimare l'apposizione del termine, ed ancor peggio, a legittimare una successione di contratti a tempo determinato, quale quella realizzatasi tra le parti.

A) SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

L'impiego del (primo) contratto a termine appare motivato dalla società convenuta dalla natura isolata del servizio affidatogli, che tenderebbe a connotarsi come un progetto "una tantum" privo di qualunque prospettiva di continuità. Tale circostanza è invero smentita dalla successiva e reiterata conferma del

servizio, operata, di anno in anno, da parte dell'amministrazione comunale (anche negli anni successivi alla cessazione del rapporto), circostanza che ha conferito al suddetto servizio una connotazione di "ordinarietà", o, per meglio dire, di stabilità la quale deve considerarsi incompatibile con le ragioni oggettive legittimanti il ricorso al contratto a termine. E, infatti la imprevedibilità insita nelle attività esercitate in appalto o comunque derivanti da un affidamento esterno non può legittimare né tradursi in un sostanziale abuso degli strumenti contrattuali predisposti dal legislatore; tutte le attività appena citate, sono naturalmente connotate da un'alea di rischio connessa alla conferma dell'affidamento del lavoro ma tale fattore di rischio non può, tout court, ritenersi sufficiente ad integrare le ragioni di carattere organizzativo, tecnico e produttivo richieste dal legislatore; nel caso contrario, se ne dovrebbe ricavare la conseguenza inaccettabile per la quale tutte le aziende che esercitano le suddette attività potrebbero non impiegare alle proprie dipendenze nemmeno un lavoratore a tempo indeterminato.

B) SULLA DURATA DEL SERVIZIO COMMISURATA ALL'ANNO

SCOLASTICO:

Come noto, è pressoché pacifico in dottrina e in giurisprudenza che le "ragioni" di cui all'art. 1 D. Lgs. 368/2001 debbano rivestire carattere temporaneo ovvero limitato nel tempo. L' impostazione de qua è fondata su molteplici argomenti: sulla previsione della soglia massima di tre anni per lo svolgimento a termine della stessa attività, sulla obiettività delle ragioni della proroga, con riferimento alla medesima attività lavorativa dedotta in contratto, in quanto una simile previsione non avrebbe senso se il contratto potesse essere stipulato ab origine per esigenze oggettive non transitorie; e, ancora, sulla premessa del carattere eccezionale del contratto a termine rispetto alla durata normalmente indeterminata del contratto, che impone di ricercare un criterio discrezionale che consenta di distinguere tra le normali esigenze dell'impresa, per le quali si assume a tempo indeterminato, e le esigenze - necessariamente diverse - che consentono

l'assunzione a termine, criterio che può essere rinvenuto solo nella temporaneità.

Orbene, il fatto che il progetto, di volta in volta confermato dall'Amministrazione comunale, avesse una durata temporanea, e, specificatamente, limitata al periodo scolastico, non può giustificare l'apposizione (reiterata) del termine.

Occorre allora distinguere due fattori che rischiano di essere sovrapposti nell'analisi dei presupposti legali della disciplina: da un lato la **temporaneità** delle esigenze sottese all'uso dello strumento contrattuale, dall'altro la **mera durata** del periodo lavorativo dedotto in contratto: rispetto al primo elemento, ci pare di aver già chiaramente rilevato come la provvisorietà del servizio affidato all'azienda abbia subito un graduale e sempre maggiore appannamento, in virtù della sistematicità con cui il servizio stesso è stato confermato all'inizio di ogni anno scolastico. Per quanto riguarda invece il secondo elemento, la mera durata del periodo lavorativo e dunque la circostanza che l'attività sia temporalmente circoscritta ad alcuni periodi o mesi specifici dell'anno

costituisce un fattore strettamente connesso al tipo e alla qualità dell'attività svolta ed è un *posterius* rispetto alla valutazione dei presupposti legittimanti la fattispecie contrattuale: per meglio dire, una attività può avere una durata circoscritta a determinati mesi dell'anno ma l'esigenza datoriale di impiegare quel lavoratore può essere un'esigenza stabile.

Nel caso di specie, a fronte di un'esigenza aziendale sostanzialmente stabile, l'attività lavorativa della ricorrente ha avuto durata commisurata a quella dell'anno scolastico. Tale esigenza aziendale, ben avrebbe potuto essere soddisfatta attraverso la naturale previsione di un contratto a tempo indeterminato con part time verticale, caratterizzato, come noto, dalla circostanza per cui la prestazione lavorativa può essere svolta limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Dunque, l'elemento della mera durata non rileva ai fini dell'indagine sulla legittimità dei contratti impugnati; in via analogica è possibile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che, pur

pronunciandosi sulla attività svolta da un insegnante presso una scuola privata, sancisce comunque il principio (ovvio) per il quale il fatto che l'attività sia temporalmente connessa alla durata dell'anno scolastico non può vulnerare la presunzione per cui il rapporto sia a tempo indeterminato; "una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'attività di insegnamento presso una scuola privata, il rapporto, in assenza di specifici elementi in senso contrario, deve presumersi a tempo indeterminato, senza che possa intendersi circoscritto alla durata dell'anno scolastico per l'interruzione delle lezioni durante le ferie estive" (Cass. Sez. Lav. 3/12/1986 n. 7158)..

Sulla base delle suddette considerazioni, è, del pari, da escludersi la possibilità di una connotazione "stagionale" dell'attività svolta dalla ricorrente, e questo non solo perché tale attività non è menzionata tra quelle elencate al D.P.R. n. 1525/1963, ma, anche perché l'attività svolta dalla ricorrente eccede i limiti della stagione in senso stretto, trattandosi di una attività prestata

con continuità e per periodi sufficientemente lunghi (9 mesi): chiarisce la giurisprudenza della Suprema Corte che "nel novero delle attività lavorative di carattere stagionale, non possono essere incluse quelle che, pur essendo formalmente menzionate come tali nell'elenco di cui all'art. 1 D.P.R. 1525/1963, risultino prestate, nel caso concreto, con carattere di continuità o per periodi lunghi, eccedenti i limiti della stagione lato sensu intesa" (Cass. Sez. Lav. 29/01/1993 n. 1095; Cass. Sez. Lav. 28/10/1999 n. 12120).

La figura del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) deve presiedere anche la valutazione della durata complessiva dei contratti succedutisi *inter partes*, la quale, anche alla luce della citata "eccezionalità" dell'istituto, deve ritenersi eccedente ogni limite di tollerabilità; invero, non solo i contratti succedutisi tra le parti hanno superato il limite temporale di 36 mesi di cui al D. Lgs. 368/2001, ma il protrarsi per ben 4 anni del rapporto a termine, deve ritenersi anche in contrasto con i principi sanciti dalla clausola 5 dell'accordo quadro

europeo del 18/03/1999, recepito dalla direttiva 1999/10/CE, tesi a scongiurare un abuso del contratto a termine da parte dei datori di lavoro.

La "fragilità" delle ragioni addotte dall'azienda per giustificare il ricorso a una serie di contratti a termine può ricavarsi in via presuntiva anche da un altro elemento; tutti i contratti, che prevedono un orario part-time con la indicazione di turni giornalieri, riservano al datore di lavoro la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa contrattualmente pattuita; a tale riguardo occorre segnalare come, nei contratti a termine, l'apposizione di clausole elastiche sia consentita dal legislatore esclusivamente nel caso di contratti stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; il c.d. divieto di "doppia flessibilità", contemplato dall'art. 3, comma 13, D. Lgs. 61/2000, è evidentemente teso ad impedire un uso "ibrido" delle forme di lavoro flessibile tipizzate dal legislatore, scongiurando così il rischio di una "anarchia" degli istituti

contrattuali ad uso e consumo del datore di lavoro. Anche qualora la violazione dei rapporti a tempo si considerasse la clausola semplicemente come non apposta secondo i principi generali in materia di nullità parziale del negozio, occorre comunque rilevare come la stessa mal si concili con le esigenze datoriali sottese all'impiego del contratto a termine; e, infatti, la riserva di una variazione dell'orario di lavoro farebbe venire meno quella necessaria (pre)determinatezza ed oggettività caratterizzanti le ragioni addotte in contratto.

Invero, la ratio che presiede la regolamentazione dei rapporti di lavoro è quella per cui gli istituti contrattuali "speciali" debbano rispettare tutti i requisiti di forma e di sostanza che concorrono alla loro tipizzazione, con la conseguenza che il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti requisiti determina la sussunzione del negozio all'interno della fattispecie generale costituita dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il divieto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 61/2000 è un divieto che limita la facoltà di adottare clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo

determinato, aggiungendosi ed integrando gli ulteriori divieti contenuti nel D. Lgs. 368/2001. "

Invero, sarebbe semplicistico far discendere la tipizzazione di un istituto da un unico provvedimento normativo: il "tipo legale" è il frutto di una pluralità di riferimenti normativi, ognuno dei quali concorre alla definizione di un requisito negativo o positivo proprio della fattispecie.

In tale ottica, si sarebbe, dunque, di fronte al mancato rispetto di un requisito richiesto dal legislatore per la integrazione della fattispecie speciale.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA:

La condotta datoriale deve ritenersi suscettibile di censura anche sotto il profilo del mancato rispetto del diritto di precedenza spettante alla ricorrente: e, infatti, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, la società convenuta ha proceduto alla assunzione di circa 20 lavoratori per l'espletamento di mansioni equivalenti, in violazione del'art. 2 lett. A)

Accordo di rinnovo del 14/12/2004 del CCNL Autoferrotranvieri; il contratto collettivo, infatti, impone ai datori di lavoro, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, di informare prioritariamente i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, in modo tale da garantire a quest'ultimi la precedenza, rispetto ad altri lavoratori, nell'assunzione.

A tal proposito, si chiede sin d'ora, che sia ordinata alla società convenuta l'esibizione dei libri matricola relativi al periodo dei fatti di causa, onde poter accertare l'effettiva violazione del diritto rivendicato.

La nullità dei termini apposti ai contratti impugnati determina, innanzitutto, il diritto della ricorrente alla costituzione ab origine di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dalla data del primo contratto stipulato tra le parti, con reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro.

Sempre in conseguenza della suddetta nullità, dovrà essere riconosciuto alla ricorrente il diritto alle retribuzioni maturate e maturande dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla effettiva reintegrazione. E, invero, la ricorrente, con lettera del 20.09.2008 e successiva lettera del 17.12.2010, ha impugnato il licenziamento di fatto comminatole, offrendo (inutilmente) la propria prestazione lavorativa; in tal senso la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. 28/07/2005 n. 15900) ha sancito il principio per cui "nell'ipotesi di più contratti di lavoro a termine illegittimamente posti in essere e sostituiti da un contratto a tempo indeterminato, la sospensione dell'obbligo retributivo, negli intervalli non lavorati, viene meno, allorché il lavoratore, deducendo l'invalidità del termine e la unicità del rapporto, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa".

Si rivendica, altresì, il diritto della ricorrente alla indennità disciplinata dall'art. 32 comma V° della L. 183/2010, quale conseguenza "qualificata" discendente dall'accertamento della illegittimità del termine apposto. In particolare la ricorrente avrà diritto a percepire una indennità pari a 12

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 8 L. n. 604/66; a tal proposito, si segnala come la società convenuta sia una società di rilevanti dimensioni, con centinaia di dipendenti ed ingente capitale sociale.

E, invero, una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto de quo impone di considerare lo stesso quale trattamento ulteriore rispetto alla ordinaria tutela risarcitoria spettante al lavoratore subordinato; la più recente giurisprudenza di merito (Trib. Busto Arsizio, 29/11/2010 n. 528) ha sancito il principio della permanenza del risarcimento da mora *accipiendo* relativamente al periodo intercorrente dalla cessazione del contratto fino alla sentenza dichiarativa della nullità del termine; nella predetta sentenza il Tribunale sottolinea come una interpretazione costituzionalmente orientata, conforme ai parametri costituzionali della norma imponga di ritenere siffatta indennità come forma di tutela integrativa e giammai sostitutiva di quella ordinaria risarcitoria. E, invero, accedendo all'impostazione della natura sostitutiva della indennità de qua, si determinerebbe una inevitabile lesione del principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 Cost. tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto a termine, laddove i primi continuerebbero a usufruire della ordinaria tutela risarcitoria mentre i lavoratori a termine avrebbero diritto solo alla erogazione di una modesta indennità economica, da considerarsi, peraltro, assolutamente inadeguata rispetto all'entità del danno subito dal lavoratore, anche alla luce della posizione espressa dalla stessa Suprema Corte nell' Ordinanza n. 2112 del 28 gennaio 2011; e, infatti, quest'ultima, nel ritenere l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 commi 5-6 della legge n.183/2010 in contrasto con la Costituzione e, precipuamente, con gli artt. 3- 4- 24- 111- 117 1° comma, ha espressamente affermato che "il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell'illegittima apposizione del termine al contratto è pari almeno alle retribuzioni perdute dal momento dell'inutile offerta delle proprie prestazioni fino al momento dell'effettiva riammissione in servizio. Fino a tale momento, spesso futuro e incerto, il danno aumenta col decorso del tempo ed appare di dimensioni anch'esse non esattamente prevedibili".

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità

CHIEDE

Che l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice

Del Lavoro, voglia:

- 1) Accogliere il presente ricorso;
- 2) Dichiarare la nullità dei termini illegittimamente apposti ai contratti di lavoro subordinato e il diritto della ricorrente alla costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinandone la conversione;
- 3) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni maturate e maturande dal giorno della scadenza dell'ultimo contratto sino alla effettiva reintegra, con rivalutazioni e interessi come per legge;
- 4) Sempre per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, all'ulteriore pagamento, in

favore della ricorrente, di una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero di somma inferiore, ritenuta di giustizia, a titolo di indennità ex art. 32 L. 183/2010;

5) In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1344 c.c., del contratto di collaborazione a progetto e dichiarare la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 12/07/2003, ordinando la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con inquadramento nell'area professionale 4^a - profilo di "ausiliario" del CCNL di settore del 2000 e successive modifiche, e riconoscimento del diritto alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost;

6) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, a corrispondere, in favore della ricorrente, le retribuzioni maturate e maturande dalla data di cessazione del contratto a progetto sino alla effettiva reintegra, con rivalutazioni e interessi come per legge, escludendo dal relativo computo le retribuzioni di fatto percepite in ragione dei

successivi contratti a termine intervenuti tra le parti;

- 7) Vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede volersi ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, nonché, ove contestate, prova testimoniale diretta sulle circostanze di fatto articolate in ricorso e, in particolare, sulle seguenti:

- a) "Se vero che la ricorrente, a seguito della stipulazione del contratto di collaborazione a progetto del 12/07/2003, ha svolto mansioni di assistenza ai passeggeri della motonave *Clodia*, consistenti nel fornire informazioni agli stessi e nel presenziare a bordo della stessa nave con osservanza di orari e turni prestabiliti";
- b) "Se vero che, nel corso del rapporto di lavoro di cui sub a), la ricorrente ha svolto le sue mansioni sotto il controllo di superiori preposti";

- c) "Se vero che durante il rapporto di collaborazione, la ricorrente svolgeva anche attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio";
- d) "Se vero che la ricorrente ha continuato a lavorare fino al 30 settembre 2003, data di conclusione del progetto di trasporto mediante idrovie";
- e) "Se vero che l'affidamento all'Amat S.p.A. del servizio trasporto alunni è stato confermato dal Comune di Taranto anche negli anni successivi al 2006";
- f) "Se vero che l'Amat S.p.A., successivamente al 2006, ha proceduto a nuove assunzioni di personale per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle svolte dalla ricorrente con contratto a termine".

Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria a quella eventualmente articolata dalla controparte. Si indicano come testi, con riserva di indicarne altri nell'assegnando termine: sig. Nachira Cesare, sig. De Ruvo Antonio, sig. Fanelli Francesco e sig. Brescia Francesco.

Sempre in via istruttoria, si chiede volersi ordinare alla società convenuta la esibizione dei libri matricola onde accertare la violazione del diritto di precedenza della ricorrente.

Si producono, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Contratto di collaborazione a progetto del 12/07/2003;
2. Contratti a termine del 19/09/2002, 16/09/2003, 02/07/2004, 15/09/2004, 04/10/2005;
3. Missiva dell'Avv. F. Dinoi del 20/09/2008;
4. Missiva Avv. M. Del Vecchio del 17/12/2010;
5. Documentazione attestante tentativo di conciliazione del 27/02/2009;
6. CCNL di settore.

Salvezze.

Taranto, lì 15/06/2011

Avv. Massimiliano Del Vecchio



IL TRIBUNALE DI TARANTO
MAGISTRATURA DEL LAVORO

letto il ricorso che precede;

FISSA

per la discussione l'udienza del 18/6/2011, ordinando la comparizione personale delle parti.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata a parte resistente a cura di parte ricorrente entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto,

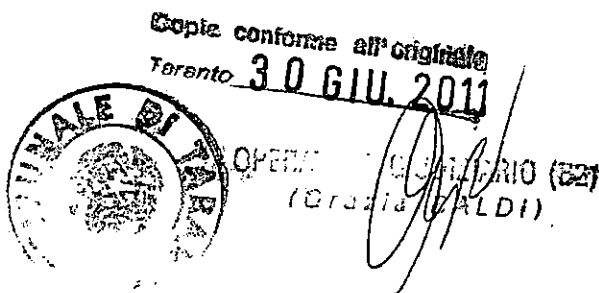
23/06/2011

IL TRIBUNALE DI TARANTO
(D.ssa Maria BALDASSARRE)

Il Giudice

(Luigi Pazienza)

Ufficiale G.
Stefano FANIC



RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il su esteso atto a:

AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme a mezzo posta

A mani dell'impiegato/funzionario
Sig. Stefano Famigliaro
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.
L. TA 06/07/2011

Ufficiale Giudiziario
LIULO

Ufficiale Giudiziario
Stefano FAMIGLIARO

b

Taranto, 16 SET. 2009

Prot. N° 17133 /UP**CERTIFICATO**

Si certifica che la sig.ra DEQUARTO Daniela, nata a Taranto il 10/06/1979, è stata assunta alle dipendenze dell'AMAT con contratti di lavoro a tempo determinato di tipo part-time secondo la specifica di seguito riportata:

- dal 23/09/2002 al 30/06/2003 oper. gen. par. 116 servizio scuolabus
- dal 17/09/2003 al 30/06/2004 oper. gen. par. 116 servizio scuolabus
- dal 21/07/2004 al 31/08/2004 ausiliario par. 110 servizio idrovie
- dal 15/09/2004 al 10/06/2005 oper. gen. par. 116 servizio scuolabus
- dal 05/10/2005 al 12/06/2006 oper. gen. par. 116 servizio scuolabus

Si fa presente, altresì, che dall'11/07/2003 al 15/09/2003 la Sig.ra Dequarto Daniela, in virtù di incarico di collaborazione a progetto, ha svolto l'attività di *assistente ai passeggeri* a bordo della motonave CLODIA.

Si rilascia, a richiesta dell'interessata, per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATRICHECCHIA)

Dequarto Daniela

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO.

Il sottoscritto SE GUARDO LAMELA, dipendente di
codesta Azienda con qualifica di: ex - AGENZANTE, con la
presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato:

- ☒ di dipendenza
☐ I.N.P.S.
☐ I.N.A.I.L. per visita collegiale
☐ dimostrativo della retribuzione
☒ PERIODO LAVORATIVO

In attesa si porgono distinti saluti.

Prot. N. 16807
Del 11 SET. 2009
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
U.P.T. PRODOTTI/TRAFFICO ☐
U.R.G. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Taranto, li 11-09-2009

L'Agente

Sequardo Lamela

1408

23. 9. 02 - 30. 6. 2003 ✓

5. 10. 05 - 12. 6. 2006

17. 09. 03 - 30. 6. 04 ✓

21. 7. 04 - 31. 8. 04 ✓

15. 9. 04 - 10. 6. 05 ✓

c o c o c o.

11. 7. 03 - 15. 9. 03 ✓

DATA

Am-

(120)

650

250

AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

TARANTO, li 17/12/2010

SPETT.LE AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

RACCOMANDATA A R

Formulo la presente per conto della Sig.ra DE QUARTO DANIELA, la quale unitamente sottoscrive. La mia assistita impugna i termini illegittimamente apposti ai contratti di lavoro subordinato, e rivendica il diritto alla costituzione ab origine del rapporto a tempo indeterminato; al contempo impugna il termine illegittimamente apposto anche al contratto di collaborazione a progetto pure intercorso, che impugna per violazione e devianza dallo schema contrattuale, rivendicando anche per tale rapporto il diritto alla costituzione ab origine come lavoro subordinato a tempo indeterminato; per quanto occorra, impugna tutti i licenziamenti di fatto comminati perché nulli, illegittimi ed ingiustificati, dichiarandosi disponibile alla esecuzione della prestazione di lavoro.

Altresì e in linea gradata impugna i contratti de quibus per violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni, essendo stata praetermessa rispetto a

20 lavoratori già dipendenti della ditta Padovano assunti ex novo

Distinti saluti

(avv. Massimiliano Del Vecchio)

cod. Fisc. DLV MSM 67E13 LO49K Partita IVA 01884730738
Taranto - via Polibio 75 - Tel. 099 7387552 - Fax 099 7329987

23800

29 DIC. 2010

ProL N	
Del	
P	PRESIDENTE ☒
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

SLG.
PRESIDENTE
9



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro

Via O. Flacco n°11 – 74100 TARANTO tel.0997305448 - 0997353653 fax 099-7352986

E-mail dpl-taranto@dplavoro.gov.it

163P

1676

Prot. N. 11 MAR. 2009

Del 11 MAR. 2009

PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

li 3 MAR. 2009

Prot. 8187

Al Lavoratore **DEQUARTO DANIELA**

C/O ST LEG ASS. DINOI & DINOI V.LE MAGNA
GRECIA 468 TARANTO

Alla DITTA **AMAT SPA**

VIA C. BATTISTI 657 TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il 03 aprile 2009 alle ore 08.30
 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, Via O. Flacco n°11.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

DEQUARO DANIELA

nei confronti della:

AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: 27/02/2009 che è

☒ allegata in copia

già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
 DOTT. ROBERTO SOLITO

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO
Servizio Politiche del Lavoro – Commissione Provinciale di Conciliazione
delle Controversie Individuali di Lavoro

Tramite Studio Legale Associato "Dinoi & Dinoi"
Avv. Prof. Maurizio Dinoi
Avv. Fabio Dinoi
V.le Magna Grecia n. 468 – Taranto

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO TARANTO
27.FEB.2009
PROT. N° 7716/160202

☐ Accolta

☐ Non accolta

Il sottoscritta Dequarto Daniela nata a Taranto il 10.06.79, C.F.N. DQR DNL 79H50 L049V, sesso F, residente in Taranto, alla Via Federico II n. 2/13, domiciliata al Viale Magna Grecia n. 468 c/o lo Studio Legale Associato "Dinoi & Dinoi", nazionalità ITALIANA

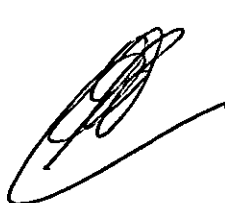
CHIEDE

Che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 36 del Decreto Legislativo n. 80/98, nei confronti della Società AMAT S.p.A. esercente attività trasporto pubblico, con sede in Taranto cap. 74100 alla Via C. Battisti n. 657, alle cui dipendenze è stata occupata, dalla _____ con le mansioni di assistente scuolabus e passeggeri con la qualifica di ausiliaria, per le seguenti cause:

- ☒ Impugnativa di licenziamento comminato in data _____ a mezzo voce o lettera;
- | | | | |
|--|-----------|----------|---|
| ☐ Differenza paga | dal _____ | al _____ | ; |
| ☒ Mancata retribuzione | dal 2003 | al 2006 | ; |
| ☒ Ferie non godute | dal 2003 | al 2006 | ; |
| ☒ Riposo settimanale | dal 2003 | al 2006 | ; |
| ☒ Compenso lavoro straordinario | dal 2003 | al 2006 | ; |
| ☒ Festività nazionali ed infrasettimanali | dal 2003 | al 2006 | ; |
| ☒ Gratifica natalizia, 14 ^e mensilità | dal 2003 | al 2006 | ; |
| ☐ Indennità sostitutiva del preavviso, | | | |
| ☒ T.F.R. (trattamento fine rapporto); | | | |
| ☐ Passaggio di qualifica; | | | |
| ☐ Altre voci: | | | |

FATTO SALVO OGNI ALTRO DIRITTO NEL PIU' AMPIO SENSO

Taranto, li 27/2/09



Firma Daniela Dequarto

Prot. 20251 /UP

Taranto, lì 14 OTT. 2008

1639

13 QUARANTO

Avv.

Franco Dinoi

Viale Magna Grecia 468

Fax n° 099/7728826

TARANTO

OGGETTO: Riscontro Sua nota del 20/09/2008

In riscontro alla Sua nota del 20/09/08, questa Società, senza farsi coinvolgere da interlocuzioni fondate sul mero "sentito dire", respinge con fermezza l'incauto riferimento alla sfera penale e, con esso, le minacce vessatoriamente dispensate in ambiti istituzionalmente estranei alla sfera difensiva.

In ordine a tali preminenti aspetti degenerativi, si auspica che il contenuto della nota che si riscontra, opportunamente depurato delle lesività profuse in danno di questa Società, venga dichiaratamente ricondotto nel solco della legittimità difensiva.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Vatichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13518487900

6

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

EGR. AVV.
FRANCO DINOI
VIALE MAGNA GRECIA N. 468
74100 - TARANTO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



20251 - 151145 conf.

[Handwritten signature] 23/10/08 *[Handwritten signature]*

RAPPORTINO

P. 01

15-OTT-2008 MER 07:35

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NCTE	MNR. DP
15-OTT 07:34	0997728826	32"	1 TRASM. FAX	OK	942
TOTALE:				32S PAGINE:	1



Prot. 20251/UP

Taranto, li 14 OTT. 2008

Avv.

Franco Dinoi

Viale Magna Grecia 468

Fax n° 099/7728826

TARANTO

OGGETTO: Riscontro Sua nota del 20/09/2008

In riscontro alla Sua nota del 20/09/08, questa Società, senza farsi coinvolgere da interlocuzioni fondate sul mero "sentito dire", respinge con fermezza l'incaluto riferimento alla sfera penale e, con esso, le minacce vessatoriamente dispensate in ambiti istituzionalmente estranei alla sfera difensiva

"Dinoi & Dinoi"

+100 Taranto - V.le Magna Grecia n. 468 - Tel. 0997762136 - Fax 0997728826

Avvocati Cell. 3333324843 - 3886029206 - Segretaria Cell. 3294254842

e-mail dinoim@yahoo.it

P.I. 02419400730

Avv. Prof. Maurizio Dinoi

"Docente di Diritto ed Economia- Criminologo
 Generale e Penitenziario- Alcolologo e problemi
 alcol-correlati- Mediatore Familiare- Mediatore
 Penale- Docente Accademia Anusca- Formatore
 Forum Europeo- Amministratore di Patrimoni"

Avv. Fabio Dinoi

"Docente A.N.A.M.M.I."

Racc. a/r

Prof. Avv. Claudio Fiorino

Avv. Antonietta Ruggiero

Avv. Elisabetta Valletta

Avv. Daniela Bruni

Dott.ssa Laura Silletti

Dott.ssa Mariangela Tari

Dott. Roberto Gentile

Responsabile Segreteria

Rag. Gilda Greco

Rag. Clelia Menna

AMAT S.p.A. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

Del

P

PRESIDENTE

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI

UA ACQUISTI/CONTRATTI

UC CONTABILITA'/BILANCIO

UI INFORMATICA

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT TECNICO

UPT PRODOTTI TRAFFICO

URC RAGIONERIA/ECONOMATO

STQ STAFF QUANTITA

Spett.le

AMAT S.p.A. in p.l.r.p.t.

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Copia per Avv. Barsano

La presente è scritta in nome e per conto delle Signore Dequarto Daniela, Brandi Simona e Petani Stefania, elettivamente domiciliate presso il mio studio, che, unitamente a me la sottoscrivono per informarVi che le mie assistite, titolari di precedenti rapporti di lavoro con Voi intervenuti, sono venute a conoscenza, tramite i "media", di accordi e procedure di assunzione del personale da Voi intraprese senza tener conto in alcun modo dei diritti vantati dalle stesse.

Le mie assistite sono intenzionate a far valere tutte le loro pretese, anche in relazione ai rapporti di lavoro precedentemente intercorsi tra loro e la Vs. Azienda, relativamente a cui sussistono **delle Vs. gravi inadempienze.**

Vi invito, pertanto, a prendere contatto entro 7 giorni dal ricevimento della presente, con codesto studio legale al fine di risolvere bonariamente la vertenza;

Si riceve solo per appuntamento

Vi preavverto che, trascorso inutilmente detto termine non esiterò ad adire i Magistrati competenti per la tutela dei buoni diritti delle mie assistite sia in sede civile che in quella penale.

Provvederemo inoltre ad informare della situazione, che allo stato appare poco chiara, tutti gli organi di informazione.

Tanto dovevo

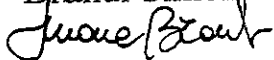
Distinti Saluti

Avv. Fabio Dinoi

Dequarto Daniela



Brandi Simona



Petani Stefania



RAPPORTINO

02-OTT-2008 GIO 09:47

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNR. DP
02-OTT 09:45	AVV BARBERIO	1' 27"	2 TRASM. FAX	OK	690

TOTALE: 1M 27S PAGINE: 2

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

"Dinoi & Dinoi"

74100 Taranto - V.le Magna Grecia n. 468 - Tel. 0997762136 - Fax 0997728826

Avvocati Cell. 3333324843 - 3886029206 - Segretaria Cell. 3294254842

e-mail dinoim@yahoo.it

P.I. 02419400730

Avv. Prof. Maurizio Dinoi

"Esercizio di Taranto ed Economia- Criminologia
 Generale e Penitenziaria- Alcolologia e problemi
 alcolizzati- Mediazione Familiare- Mediazione
 Penale- Docente Accademia Anales- Formatore
 Forum Europeo- Amministratore di Patrimoni"

Avv. Fabio Dinoi

"Docente A.N.A.M.M.I."

Racc. a/r

Prof. Avv. Claudio Fiorino

Avv. Antonietta Ruggiero

Avv. Elisabetta Valleria

Avv. Daniela Bruni

Dott.ssa Laura Silletti

Dott.ssa Mariangela Tari

Dott. Roberto Gentile

Responsabile Segreteria

Rag. Gilda Greco

Taranto, li 20.03.2008

AMAT S.p.A. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

19127

79 SET. 2008

Del	PRESIDENTE	☒
P	DIRETTORE GENERALE	☒
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
URG	STAFF CORRENTE	☐
STO		☐

Spett.le

AMAT S.p.A. in p.l.r.p.t.

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Copia per Avv. Barsano

Contratto n°	Mansione	Assunzione	Cessazione	GIORNI TRASCORSI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRECEDENTE
1	Scuolabus operatore generico 116	03/02/2003	30/06/2003	
2	Motonave (CO.CO.CO)	11/07/2003	15/09/2003	11
3	Scuolabus operatore generico 116	03/11/2003	30/06/2004	49
4	Motonave Ausiliario 110 (contratto a termine)	21/07/2004	31/08/2004	21
5	Scuolabus operatore generico 116	15/09/2004	10/06/2005	15
6	Scuolabus operatore generico 116	26/09/2005	12/06/2006	108

PETANI

Contratto n°	Mansione	Assunzione	Cessazione	GIORNI TRASCORSI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRECEDENTE
1	Scuolabus operatore generico 116	22/09/2002	30/06/2003	
2	Motonave (Co.Co.CO)	11/07/2003	31/07/2003	11
3	Scuolabus operatore generico 116	19/09/2003	30/06/2004	50
4	Motonave Ausiliario 110 (contratto a termine)	21/07/2004	31/08/2004	21
5	Scuolabus operatore generico 116	15/09/2004	10/06/2005	15
6	Scuolabus operatore generico 116	02/02/2006	12/06/2006	237

BRANDI

Contratto n°	Mansione	Assunzione	Cessazione	GIORNI TRASCORSI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRECEDENTE
1	Scuolabus operatore generico 116	23/09/2002	30/06/2003	
2	Motonave (CO.CO.CO)	11/07/2003	15/09/2003	
3	Scuolabus operatore generico 116	17/09/2003	30/06/2004	79
4	Motonave Ausiliario 110 (contratto a termine)	21/07/2004	31/08/2004	21
5	Scuolabus operatore generico 116	15/09/2004	10/06/2005	15
6	Scuolabus operatore generico 116	05/10/2005	12/06/2006	117

DE Quarto

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: mercoledì 8 ottobre 2008 12.03
A: menenti
Oggetto: Lettera 20.09.08 dell'avv. Dinoi per De Quarto D. + 2



DE QUARTO + 2 -

Testo lettera...

Gent.ma dott.ssa,

come convenuto nel corso dell'incontro telefonico di ieri, allego il testo che potrebbe essere utilizzato per la risposta dell'Amat.

Cordialmente

Roberto Barberio

Prot. N 19864
Del 09 OTT 2008
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐
 ☐

co/co

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, 8 ottobre 2008

Amat SpA
Via Cesare Battisti, n.657
74100 TARANTO

Oggetto: Nota 20.09.08 dell'avv. Di Noi redatta per De Quarto Daniela + 2

Alla nota in oggetto potrebbe esser dato riscontro con il seguente testo che propongo allo specifico scopo:

"In riscontro alla Sua nota del 20.09.08, questa società, senza farsi coinvolgere da interlocuzioni fondate sul mero "sentito dire", respinge con fermezza l'incauto riferimento alla sfera penale e, con esso, le minacce vessatoriamente dispensate in ambiti istituzionalmente estranei alla sfera difensiva.

In ordine a tali preminenti aspetti degenerativi, si auspica che il contenuto della nota che si riscontra, opportunamente depurato delle lesività profuse in danno di questa società, venga dichiaratamente ricondotto nel solco della legittimità difensiva".

Resto a disposizione per ogni eventuale integrazione ritenuta necessaria.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

Prot. n.: **3498** /UP

Taranto, lì **26 FEB. 2007**

Alle Sig.re

Brandi Simona
Via Sciabelle, 20
LAMA- Taranto

De Quarto Daniela **163P**
Via Federico II, n° 2/13
TARANTO

Petani Stefania
Via G. Giovine, 70
TARANTO

RACCOMANDATE A/R

Oggetto: Invito a presentarsi presso l'ufficio Personale e Retribuzioni

Le SS.LL. sono inviate a presentarsi in tempi brevi presso l'Ufficio Personale e Retribuzioni, per comunicazioni che le riguardano relativamente al pregresso rapporto di lavoro.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

12012785482 P

Numero

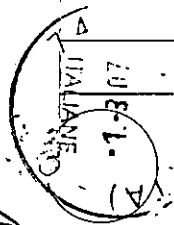
Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

DEQUARTO DANIELA
VIA FEDERICO 2° N. 2/13
74100 TARANTO TA



Dequarto Daniele 01/03/07 N2

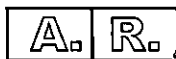
Firma per esteso del ricevente **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**
(Nome e Cognome)



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

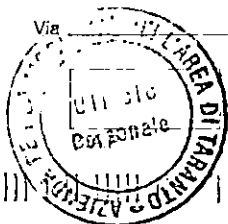


Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3

CP

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



Località

Provincia

A. M. A. T.

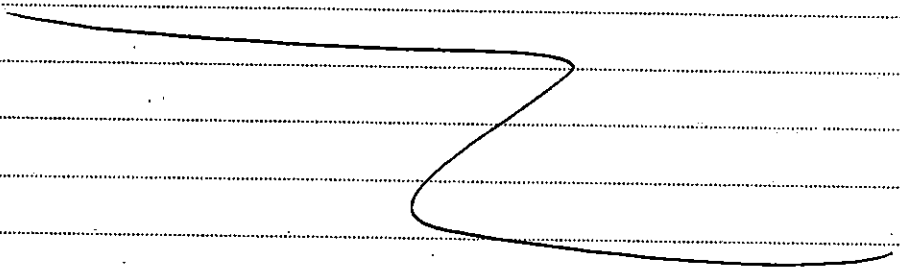
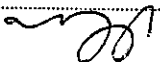
Data, 21/2/2007

COMUNICAZIONE INTERNA

AL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE

SI RICHIEDE CONVOCAZIONE EX DIPENDENTI BEARDI
DE QUARTO DANIELA PETALI STAFFA PER LA RESTIT
DEL CELLULARE AZIENDALE IN NON POSSESSO

Firma



PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 28/07/2006

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 28/07/2006

! AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

! DIPENDENTE : 331124 DEQUARTO DANIELA

! DATA ASS. 5/10/2005 DATA ASS. CONV. 5/10/2005 DATA CESS. RAPP. 12/06/2006 ANNI MESI ANZ. 0 8

! DESCRIZIONE ! RITENUTE ! COMPETENZE

! TFR 31/12 a. p. comples. maturato 158,91 ! 158,91 !

! TFR 31/12 a. p. da erogare 158,91 X 1,515736% ! 0,27 ! 2,41 !

! Rivalutazione di 158,91 X 11% = 2,41 ! 23,17 ! 315,37 !

! Imp.sostit.rival. 2,41 X 11% = 2,41 ! 23,44 ! 476,69 !

! TFR effettivo lordo anno in corso 4.632,00 ! 23,44 ! 453,25 !

! Legge 297/82 Art.3 su impon. 4.632,00 ! 23,44 ! 453,25 !

! TOTALI ! 453,52 !

! TOTALE IMPORTO TFR ! 453,52 !

! Ammontare lordo T.F.R. 0,00 ! 2,41 !

! Riv.cor. 2,41 Tassata 0,00 ! 0,00 !

! Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 ! 0,00 !

! Liberalita' 100% 0,00 ! 0,00 !

! Preavviso 0,00 ! 0,00 !

! Anticipi C.C.N.L. 0,00 ! 0,00 !

! Altre indennita' 0,00 ! 0,00 !

! Imponibile fiscale liquidazione 451,11 X

! Aliquota media 23,00 % =

! Imposta dovuta 103,76 -

! Detr.norm. 28,60 -

! Imposta operata su antic./preavv./acconti 0,00 =

! Imposta residua 75,16

! Importo Netto T.F.R. 378,36 -

! IRPEF su rivalutazione 0,27 =

! Importo Netto Totale 378,09

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 378,09 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Firma : _____

Data : 28/07/2006

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINÈ RAPPORTO DEL : 28/07/2006

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 DIPENDENTE : 331124 DEQUARTO DANIELA

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 5/10/2005 5/10/2005 12/06/2006 0 8

DESCRIZIONE RITENUTE COMPETENZE

TFR 31/12 a. p. compless. maturato 158,91
 TFR 31/12 a. p. da erogare 158,91
 Rivalutazione di 158,91 X 1,515736% 2,41
 Imp.sostit.rival. 2,41 X 11% = 0,27
 TFR effettivo lordo anno in corso 315,37
 Legge 297/82 Art.3 su impon. 4.632,00 23,17

TOTALI 23,44 476,69

TOTALE IMPORTO TFR 453,25

Ammentare lordo T.F.R. 453,52 -
 Riv.cor. 2,41 Tassata 0,00 2,41 -
 Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 0,00 +
 Liberalità 100% 0,00 +
 Preavviso 0,00 +
 Anticipi C.C.N.L. 0,00 +
 Altre indennità 0,00 +

Imponibile fiscale liquidazione 451,11 X
 Aliquota media 23,00 % =

Imposta dovuta 103,76 -
 Detr.norm. 0,00 Part-time 28,60 28,60 -
 Imposta operata su antic./preavv./acconti 0,00 =
 Imposta residua 75,16

Importo Netto T.F.R. 378,36 -
 IRPEF su rivalutazione 0,27 =
 Importo Netto Totale 378,09

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 378,09 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia speranza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 28/07/2006

Firma : _____

Taranto.li

Spelt/le

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto DEQUARIO DANIELA, dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di _____ con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ☐ | - dipendenza |
| ☐ | - I.N.P.S. |
| ☐ | - I.N.A.I.L. per visita collegiale |
| ☐ | - Dimostrativo della retribuzione |

X DL 86/88 BIS
DS 22

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li.

15.06.2006

P.R. 14/07/06

[Signature]

L'Agente

[Signature]

AMAT s.p.a.

PROT in arrivo n.

16 GIU. 2006

- | | | |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|
| P | - Presidenza | ☐ |
| DG | - Direttore Generale | ☐ |
| DA | - Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | - Direttore Tecnico | ☐ |
| US | - Segreteria Generale | ☐ |
| UAG | - Aff. Gen./P.R./Sinistri | ☐ |
| UA | - Acquisti/Contratti | ☐ |
| UC | - Contabilità/Bilancio | ☐ |
| UE | - Esercizio Movimento | ☐ |
| UI | - Informatica | ☐ |
| UP | - Personale/Retribuzioni | ☒ |
| UT | - Tecnico | ☐ |
| USP | - Studi/Progetti | ☐ |
| UF-PT | - Provasi Traffico | ☐ |
| UF-RG | - Ragioneria/Finanziaria | ☐ |
| STQ | - Staff Qualità | ☐ |

STAV. SERVIZIO A		STAV. SERVIZIO A	
TESTA	TIPO DI CONTRATTO	INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	TESTA
MOTIVAZIONE	MOTIVAZIONE	MOTIVAZIONE	MOTIVAZIONE



DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITA'

MOD. DS22

(da allegare al mod. DS. 21)

(fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)

3

331123

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
DENOMINAZIONE		COD. FISCALE O PARTITA IVA	
Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		00146330733	
MATRICOLA INPS	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE
7803355359	11501	0E0D1D0Y0J5Q	TARANTO
ATTIVITA' ESERCITATA: ☒ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☐ ALTRE (specificare l'attivita') _____			
E' SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ☐ SI ☒ NO			

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE			
COGNOME		NOME	COGNOME DEL MARITO
DEQUARTO		DANIELA	
CODICE FISCALE	SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
DOR DNL 79 H 50 L049 V	F	10/06/1979	TARANTO
INDIRIZZO (Via/Piazza)		COMUNE	PROV.
VIA FEDERICO II, 2 74020		TARANTO	TA

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO (riferiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro)			
DENOMINAZIONE STABILIMENTO/CANTIERE/UNITA' PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO IL/LA DIPENDENTE		DATA DI ASSUNZIONE	GIORNO CONTRATTUALE SETTIMANALE
TARANTO		15 09 2004	24
QUALIFICA RIVESTITA	TIPO DI CONTRATTO	INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	
OPERAIO ☒	TEMPO INDETERMINATO ☐	A SEGUITO DI	DATA
IMPIEGATO ☐	TEMPO DETERMINATO ☒	SOSPENSIONE ☐	MOTIVO
QUADRO ☐	STAGIONALE ☐	DIMISSIONI ☒	10/06/2005 FINE CONTRATTO
DIRIGENTE ☐	PART-TIME ORIZZONTALE ☒	LICENZIAMENTO ☐	
LAVOR. A DOMICIL. ☐	PART-TIME VERTICALE ☐	CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL	
APPRENDISTA ☐	ALTRO (specificare tipo di contratto)		
ALTRO			

D DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO									
						PERIODI DI SOSPENSIONE (malattia, maternità, cig, infortunio, militare, ecc.)			
MESE	ANNO 2004		ANNO 2005		ANNO	DAL	AL	MOTIVO	
	RETRIBUZIONE	N. sett.	RETRIBUZIONE	N. sett.	RETRIBUZIONE	N. sett.			
GENNAIO			827	5		14/02/05	16/02/05	Malattia	
FEBBRAIO			791	4					
MARZO			828	4					
APRILE			944	5					
MAGGIO			967	4					
GIUGNO			923	1					
LUGLIO									
AGOSTO									
SETTEMBRE	384	2							
OTTOBRE	753	5							
NOVEMBRE	821	4							
DICEMBRE	1 225	4							
TOTALE	3 183	15	5 280	23					
						PERIODI DI APPRENDISTATO			
						DAL	AL	DAL	AL

DATI RELATIVI AI TRE MESI PRECEDENTI LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DETERMINARE L'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

EMOLUMENTI AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA (compresi i ratei di mensilità aggiuntive)		GIORNATE LAVORATE (compresi sabati, domeniche e festività infrasettimanali)	MOTIVO DELLE EVENTUALI ASSENZE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE	N. GIORNI
IMPORTO COMPLESSIVO EURO	IMPORTO GIORNALIERO EURO	N.	MALATTIA	
			MATERNITA'	
			INFORTUNIO	
			SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO	
			SCIOPERO	
			PERMESSI NON RETRIBUITI	
			ALTRI MOTIVI	
			TOTALE GIORNATE DI ASSENZA	
CONFORMITA' DELLA RETRIBUZIONE AL CONTRATTO DI LAVORO		☐ NO ☒ SI		

F DATI RELATIVI ALLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (riservato ad aziende edili o affini) PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA

IMPORTO COMPLESSIVO EMOLUMENTI SPETTANTI (al lordo di qualsiasi ritenuta)				IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO A PERIODO DI SOSPENSIONE CON DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE RESPINTA INDICARE:	
DAL	AL	ORE	EURO	DATA DI TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI PER I QUALI E' STATA INOLTATA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE	MOTIVO DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CIG
TOTALE				DATA DI PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO	

G DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' (da compilare per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità)

MOTIVO DELLA MESSA IN MOBILITA' DEL DIPENDENTE	IL LAVORATORE/LA LAVORATRICE E' INCLUSO NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE			
☐ RIDUZIONE DI PERSONALE	DEL LAVORO DI _____ IN DATA _____			
☐ CESSAZIONE DI ATTIVITA'	IL LAVORATORE PUO' FAR VALERE PRESSO L'AZIENDA PERIODI DI LAVORO EFFETTIVO PER N. MESI			
☐ CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO	☐ 6 (legge 223/91, art. 16, c. 1) ☐ 18 (legge 223/91, art. 11, c. 2) ☐ 24 (legge 451/94, art. 3, c. 3)			
☐ STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE	(*) vanno compresi periodi di ferie, infortuni, festività infrasettimanali e sospensione per gravidanza o puerperio.			
LA RETRIBUZIONE ORARIA SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPENSIVA DEI RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE) E' DI EURO: _____	ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE			
	NUMERO ORE _____			
L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITA' DOVUTE E' COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO				
IMPORTO VERSAMENTO	N. LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.	SEDE INPS DI

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

IL/LA SOTTOSCRITTO _____, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO DICHIARAZIONI FALSE, DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE RISPONDONO A VERITA' E SONO CONFORMI ALLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ED ALLE RISULTANZE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA.

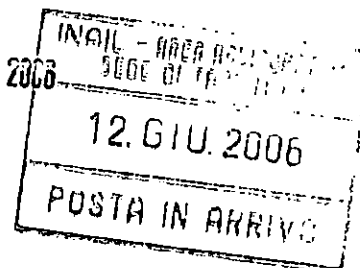
Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MINICO)

DATA _____

TIMBRO E FIRMA Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

Prot. n° : 9367/UP

Taranto, li 12 GIU. 2006



Spett/le
I.N.A.I.L.
Sede di Taranto
Ufficio Datori di Lavoro
Piazzale BESTAT
TARANTO

OGGETTO: Cessazione servizio scuolabus (anno scolastico 2005/2006)

Per gli adempimenti di competenza si comunica a codesto Spett.le Istituto che, in data odierna, cesserà il "servizio scuolabus" che questa Società ha gestito, presso alcune scuole di Taranto, come da nostra nota del 26/09/2005, prot. az. n° 19110, ad ogni buon conto allegata in copia.

Distinti saluti

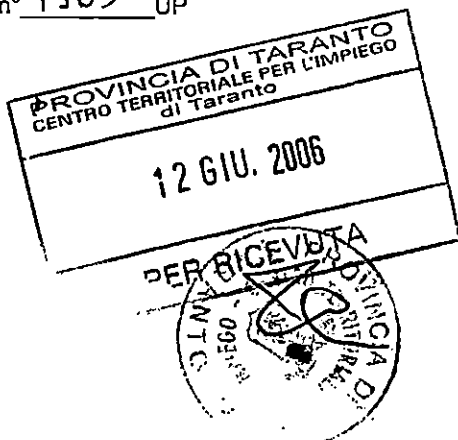
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

△ NO 1



Prot. n° 9365 UP

Taranto, li 12 GIU. 2006



SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 - T A R A N T O

OGGETTO: Comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che i dipendenti Sigg.

PETANI Stefania, nata a Taranto il 23/10/1972 e ivi residente in Via G. Giovine n. 70, in possesso del profilo professionale di operatore generico parametro retributivo 116, codice fiscale PTN SFN 72R63 L049H;

DE QUARTO Daniela, nata a Taranto il 10/06/1979 e ivi residente in Via Federico 2° n. 2/13, in possesso del profilo professionale di operatore generico parametro retributivo 116, codice fiscale DQR DNL 79H50 L049V;

BRANDI Simona, nata a Taranto il 17/08/1976 e ivi residente in Via Sciabellle n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore generico parametro retributivo 116, codice fiscale BRN SMN 76M57 L049E ;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 12/06/2006, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti

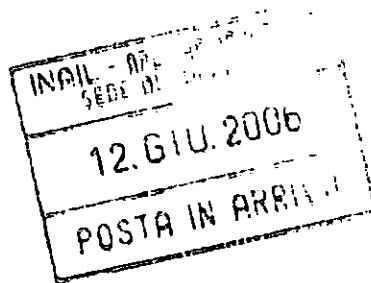
[Handwritten signature]

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECKCHIA)

[Handwritten signature of Ing. Giovanni MATICHECKCHIA]

Taranto, li 12 GIU. 2006

Prot. n°: 9366 UP



74100

Spett.le I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai dipendenti:

- 1) DEQUARTO Daniela
- 2) PETANI Stefania
- 3) BRANDI Simona

con decorrenza 12/06/2006, quale ultimo giorno lavorativo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECKIA)

COD.FISC.DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

INAIL - AREA POSIZIONATIVA
SEDE DI INAIL

12. GIU. 2006

POSTA IN ARRIVO

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO
D Q R D N L 7 9 H 5 0 L 0 4 9 V		1 2 / 0 6 / 2 0 0 6
Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO
P T N S F N 7 2 R 6 3 L 0 4 9 H		1 2 / 0 6 / 2 0 0 6
Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
7 1 0 2 1 2 3 0	2 0	
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO
B R N S M N 7 6 M 5 7 L 0 4 9 E		1 2 / 0 6 / 2 0 0 6
Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO
Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO
Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO
Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO
Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO
Posizione Assicurativa Ditta	C.C.	DATA INIZIO RISCHIO
COD. FISC. LAVORATORE		DATA FINE RISCHIO

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL)

/ /

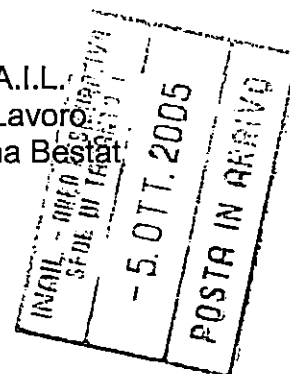
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Prot. n°: 19601 /UP

Taranto, li 05 OTT. 2005

74100

SPETT.LE I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Basset
TARANTO



OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, il modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo all'operatore generico **DEQUARTO DANIELA**, con decorrenza 05/10/2005.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

					0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

NAIL - AREA ASSIST. MAN. V.
 SEDE DI TRAIANO
 - 5. ITT 2005
 POSTA IN RICEVUTO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

FARMACIA RESERONABIO SPA A DITTA

IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

Prot. n° : 21165 / UP

Taranto, li 31 OTT. 2005

alla c.a. del Dott. Scarnera

74100

Spett.le
ASL
c/o Ospedale Testa
TARANTO

fax n° 099/7786332

OGGETTO: Visite mediche per assunzione con contratti di lavoro a termine

Secondo modalità di affidamento concordate con l'Amministrazione Comunale, anche per quest'anno questa Società dovrà gestire, tramite proprio personale assunto a termine, il servizio scuolabus presso alcune scuole di Taranto.

Al riguardo, si chiede a codesta Spett.le ASL di sottoporre a visita medica d'assunzione le lavoratrici sottoelencate, onde verificare la loro idoneità all'espletamento delle mansioni di accompagnatrici e di sorveglianza degli alunni che fruiranno del servizio.

NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE
Petani Stefania	Taranto, 23/10/1972	Via G. Giovine, 70	operatore generico
Dequarto Daniela	Taranto, 10/06/1979	Via Federico II, n° 2/13, Lama-Taranto;	operatore generico

In attesa di vs. cortese sollecito riscontro, in merito al giorno in cui i predetti lavoratori potranno essere visitati, s'invidano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
V.le Virgilio n.104 Taranto
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332**

AMAT s.p.a. 5842
PROT in arrivo n. 11 APR. 2005
Del 11 APR. 2005
P - Presidente
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAG Aff. Gen./P.R./Sinistri
UA Acquisti/Contratti
UC Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimento
UI Informatica
UP Personale/Retribuzioni
UT Tecnico
USP Studi/Progetti
UF-PT-Prodotti Traffico
UF-RS-Ragioneria/Economato
STQ Staff Qualità

Prot. n. 359/2005/SP

del 13.12.2005

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di ammissione

Sig. DEQUARTO DANIELA

Si certifica che il Sig. **DEQUARTO DANIELA** nata a Taranto il 10.06.1979 e residente a Taranto Via Federico II, n. 2\13, sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23.02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultata

Idonea

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di Operatore Generico

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE U.O.-S.A.S.P. Taranto
(Dr. C. Scarneta)**

AZIENDA SANITARIA LOCALE IAS
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. IGIENE PUBBLICA DI TARANTO
IL MEDICO INCARICATO
Dr. 338 Carla MONTEFOMI





COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE DECENTRAMENTO
SERVIZIO ANAGRAFICO
CIRCOSCRIZIONE «TALSANO-SAN VITO-LAMA»

CI

ANSMARTA

CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA

Visti gli atti d'ufficio

si certifica che :

DEQUARTO DANIELA
nata a TARANTO (TA)
il 10/06/1979
registrata a TARANTO (TA)
atto n. 382 P.I S.A ITALIA/MON
NUBILE

FF. 115204

C.F. DQRDNL79H50L049V

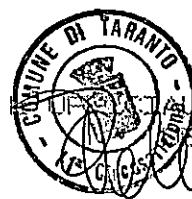
residente in questo Comune dalla nascita

abitante in VIA FEDERICO II, 2/13 P.2 INT.3

E' CITTADINA ITALIANA

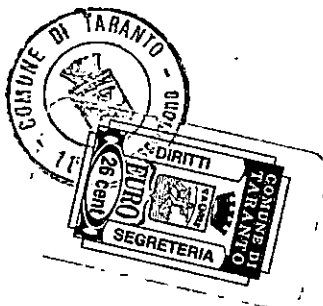
ESENTE DA BOLLO
Art. 5 tab.B D.P.R. n.642 del 26/10/1972
RISCOSSE 0,26 PER DIRITTI

TARANTO li, 10/11/2005



UFFICIO ANAGRAFE
DELEGATO

ANSMARTA





COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE DECENTRAMENTO
SERVIZIO ANAGRAFICO
CIRCOSCRIZIONE «TALSANO-SAN VITO-LAMA»

SF

SANVIDSP01

STATO DI FAMIGLIA

Si certifica che la famiglia di
DEQUARTO SALVATORE
è iscritta in questo registro di popolazione,
abita in VIA FEDERICO II, 2/13 P.2 INT.3
e si compone come segue:

FF. 115204

IS DEQUARTO SALVATORE
nato a TARANTO (TA)
il 23/09/1954
registrato a TARANTO (TA)
atto n. 90 P.I S.B
CONIUGATO dal 14/06/1978 con MANCINI MARIA
TARANTO (TA) atto n. 191 P.II S.A

C.F.DQRSVT54P23L0490

MANCINI MARIA
nata a TARANTO (TA)
il 13/02/1958
registrata a TARANTO (TA)
atto n. 313 P.I S.A
CONIUGATA dal 14/06/1978 con DEQUARTO SALVATORE
TARANTO (TA) atto n. 191 P.II S.A

C.F.MNCMRA58B53L049W

DEQUARTO DANIELA
nata a TARANTO (TA)
il 10/06/1979
registrata a TARANTO (TA)
atto n. 382 P.I S.A ITALIA/MON
NUBILE

C.F.DQRDNL79H50L049V

DEQUARTO FABIO
nato a TARANTO (TA)
il 14/03/1981
registrato a TARANTO (TA)
atto n. 118 P.I S.A ITALIA/MON
CELIBE

C.F.DQRFBA81C14L049E

Questo certificato ha validita' sei mesi dalla data di rilascio.
Non costituiscono materia di certificazione le notizie concernenti
la professione, arte o mestiere e la condizione non professionale.
(Art. 35 comma 2 D.P.R. n. 223 - 30/05/1989)

ESENTE DA BOLLO

Art. 5 tab.B D.P.R. n.642 del 26/10/1972

RISCOSSE 0,26 PER DIRITTI

TARANTO 11, 10/11/2005

ANSMARTA



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
UFFICIO LOCALE DI TARANTO

N.09940/0019-0396

CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Al nome di COGNOME: DEQUARTO NOME: DANIELA

NATO IL 10/6/1979 IN TARANTO (TA)

SULLA RICHIESTA DELL' INTERESSATO
PER USO: AMMINISTRATIVO (Art.24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

SI ATTESTA CHE NELL'UFFICIO LOCALE DI TARANTO RISULTA:



N U L L A

APPLICATA SULLA
RICHIESTA MARCA
DA € 3,00 PER DIRITTI
DI CANCELLERIA.
IL RESPONSABILE

TARANTO, 11/11/2005



IL CANCELLIERE - C.
CANCELLIERE
(Pasquale C. IURIA)

Prot. n°: 19602 UP

Taranto, li 05 OTT. 2005



Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO

OGGETTO: Comunicazione.

Si invia in allegato alla presente n. 1 (uno) modello C/ASS relativo all'operatore generico **DEQUARTO Daniela**, assunta con contratto a termine di tipo part-time orizzontale dal 05/10/2005 al 12/06/2006.

Distinti saluti.

M

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)
[Signature]

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTOComunicazione di assunzione effettuata in data 05-10-2005DATORE DI LAVORO A.M.A.S. S.P.A.

codice istat (Ateco 91)

☐

C.F.

00146330733sede legale in TARANTOvia CESARE BASSISI N. 657tel. 099-7356211fax. 099-7396247luogo di svolgimento del lavoro TARANTOvia CESARE BASSISI N. 657tel. 099-7356211fax. 099-7396247

LAVORATORE

cognome DSQUARIOnome DANIELA

C.F.

DSQRANL79H50LOA9V

sesso

☐ M☒ Rnato a TARANTOil 10-06-1979residente in TARANTOvia FEDERICO II N. 2/13 - LANAcittadinanza ITALIANAtitolo di studio DIPLOMA

iscritto nelle liste di collocamento

o di mobilità della SCI di TARANTO

dal

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1639

Tipologia contrattuale

dal 05.10.2005

tempo indeterminato

☐

tempo determinato

☒durata Al 12.06.2005

apprendistato (2)

☐

contratto formaz. lavoro (2)

☐

lav. domicilio (2)

☐

tempo parziale

☒

orario medio settimanale (3)

08 ore

Qualifica di assunzione

Operario Generale

CCNL applicato

Autoservizi

livello

145ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

- (1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);
- (2) Riempire il relativo quadro sul retro;
- (3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;
- (4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di del
visita medica del (5) titolo di studio
durata del rapporto

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi
☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi
☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi
livello di inquadramento: iniziale finale

autorizzazione Ministero del Lavoro n. del
approvazione Commissione regionale per l'impiego n. del
accordo collettivo o progetto tipo di riferimento
dichiarazione di conformità del

- ☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.
☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. del
tipo di lavorazione tariffa applicata

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ore di lavoro settimanale n. ore
ferie retribuite n. giorni preavviso di licenziamento n. giorni

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1)

☐ copia permesso di soggiorno

☐ altro

data **05 OTT. 2005**

timbro e firma

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA

IL PRESIDENTE
ENZO MANCO

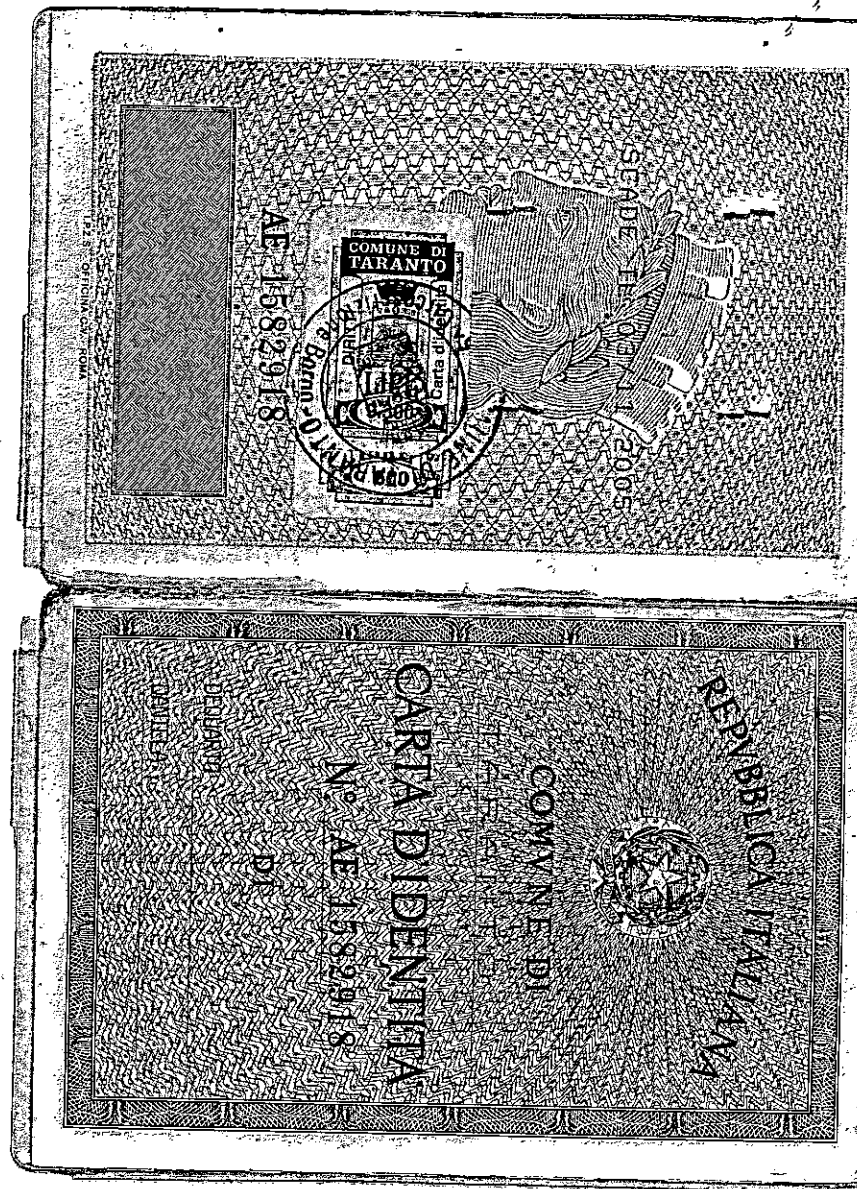
(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.

Cognome DEQUARTO
Nome DANIELA
nato il 10/06/1979
(atto n. 382 P.I. SA
a TARANTO TA
Cittadinanza ITALIANA
Residenza TARANTO
Via FEDERICO II, 2/13
Stato civile STATO LIBERO
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,60
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare Dequarto Daniela
TARANTO 10/11/2000

Impronta del dito
indice sinistro





COMUNE DI TARANTO

12° Settore Servizi Demografici e Decentramento
Servizio Elettorale

IL SINDACO

Vista la circolare del Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Amm. Civile) Div. II - Sez. II - n. 151700 - 5 in data 27 aprile 1939;

Visti gli atti d'ufficio;

Accertato l'esito negativo del Certificato Generale;

C E R T I F I C A

che il Sig. DEQUARTO DANIELA
nato a TARANTO il 10-6-1979
Atto n. 382 p. I s. A, possiede il godimento dei diritti politici.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

Taranto, n. 15-11-7005

IL REDATTORE

R



IL SINDACO

V. M.



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

LICEO CLASSICO ⁽¹⁾ QUINTO ENNIO-TARANTO

ANNO SCOLASTICO 19 ⁹⁴ - 19 ⁹⁸

DIPLOMA
DI MATURITA'
CLASSICA

conferito a Dequarto Daniela
nata a Taranto (prov. di -)
il giorno 10 giugno 19 98
con il seguente voto: ⁽²⁾ quaranta/ sessantesimi.

Taranto addì 12 gennaio 19 98

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Alfani

N° 040119 * 1996

*Francesca
Tosato*

n. del registro diplomati
Consegnato il 16/7/1999



COMUNE DI TARANTO
12° Settore SS.DD. e Decentramento
Servizio Circoscrizionale "S. Vito-Lama-Carelli"
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445
si attesta che la copia è conforme all'originale esibito
dal Sig. Dequarto Scirelli

nato Taranto e residente in Taranto della
cui identità mi sono accertato a mezzo del TA5161404N del 23-12-03
Taranto, n° 10-11-05

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Istruttore Amministrativo
(Sig.ra CARRINO)

[Signature]

